

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

133^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 23 MARZO 1993

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	nonchè altre disposizioni tributarie» (1060) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):
SUI LAVORI DEL SENATO		
PRESIDENTE	4, 5	* PICCOLO (Rifond. Com.) Pag. 26 e passim
* LIBERTINI (Rifond. Com.)	3, 5	LEONARDI (DC), relatore 26 e passim
DISEGNI DI LEGGE		* DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze 26 e passim
Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:		* GUGLIERI (Lega Nord) 26 e passim
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizio- ne agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,		* ROSCIA (Lega Nord) 30, 31
		SPERONI (Lega Nord) 34, 61
		CONTI (DC) 37
		LONDEI (PDS) 38 e passim
		TURINI (MSI-DN) 38, 78
		FORTE (PSI) 59, 62, 79
		PAVAN (DC) 59, 60
		FORCIERI (PDS) 62
		ROVEDA (Lega Nord) 63
		FERRARA Vito (Verdi-La Rete) 78
		FAVILLA (DC) 80
		Verifica del numero legale 34

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi» **(1057)** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

MONTINI (DC), relatore Pag. 81
 DE CINQUE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia 82
 SCHEDA (PSI) 84
 CHERCHI (PDS) 84
 * GALDELLI (Rifond. Com.) 85
 FERRARA Vito (Verdi-La Rete) 85

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA
 DI MERCOLEDÌ 24 MARZO 1993** 86

ALLEGATO**DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati ... 88
 Annunzio di presentazione 88
 Apposizione di nuove firme 89
 Assegnazione 89
 Cancellazione dall'ordine del giorno 90

**DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PRO-
 CEDERE IN GIUDIZIO**

Presentazione di relazioni Pag. 90

INCHIESTE PARLAMENTARI

Apposizione di nuove firme 90

Deferimento 90

GOVERNO

Trasmissione di documenti 91

Richieste di parere per nomine in enti pubblici 91

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 92

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti 92

**ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATO-
 RIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
 SOCIALE**

Trasmissione di documenti 93

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 93, 94

Interrogazioni da svolgere in Commissione 114

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 18 marzo.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Azzarà, Bo, Bonferroni, Campagnoli, Carlotto, Casoli, Colombo, Cutrera, D'Alessandro Prisco, De Vito, Di Nubila, Di Stefano, Fontana Albino, Leone, Moltisanti, Montresori, Pellegrino, Pinna, Ronzani, Russo Vincenzo, Santalco, Stefano, Tossi Brutti, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Benvenuti, Bosco, Mesoraca, Parisi Francesco, Rubner e Visibelli, a Malta, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Brutti, Cabras, Covello, Florino, Frasca, Garofalo e Robol, in Calabria, e Butini, Calvi, Ferrara Salute, Gibertoni, Smuraglia e Zuffa, in Toscana, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari; Bratina e Graziani, a Budapest, in occasione della riunione parlamentare della Iniziativa Centro Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, in questi giorni – il Senato era chiuso – è accaduto un fatto di rilevante gravità: un altro Ministro del

governo Amato, l'onorevole Gianni Fontana, è stato raggiunto da una comunicazione giudiziaria. Si tratta di un episodio grave perchè è il sesto Ministro del Governo in carica che si trova in tali condizioni.

Apprendiamo dai giornali (non so se lei, signor Presidente, abbia comunicazioni formali da trasmetterci, ma si sa che il Parlamento ormai viene a conoscenza di fatti del genere attraverso la stampa) che il Governo ha già provveduto alla sostituzione di questo Ministro con il signor Diana. Non voglio entrare nel merito della scelta, ma osservo che in un Governo molto legato alla Confindustria è bene che il mondo agrario sia così rappresentato.

Detto questo, il problema vero che noi poniamo è che non si tratta di un incidente di percorso, ma è il segno di una crisi profonda; comunque, la questione non può essere sottratta all'attenzione del Parlamento poichè siamo di fronte ad un Governo ormai agonizzante e moribondo, che cambia un Ministro al giorno, e poichè questo fatto porta un altro elemento di novità nella situazione. Vorrei sottolineare che gli elementi di novità sono più di uno: è vero che il presidente Amato è venuto in Senato all'indomani della caduta del decreto-legge sul «condono» per i reati connessi al finanziamento illecito dei partiti, però nel frattempo si è bloccato il decreto sugli appalti alla Camera ed è stato sostituito un altro Ministro. Siamo quindi in presenza di una situazione governativa nuova. Inoltre, si è vanificato il cosiddetto «pacchetto» sulla questione morale del Governo e si è introdotto un ulteriore elemento di novità nella compagine governativa.

Sulla base di queste considerazioni il nostro Gruppo chiede, con molto forza, che il Governo venga qui in Parlamento a fare questa comunicazione affinché noi possiamo almeno discuterne. Infatti, non possiamo consentire che il Parlamento diventi un'Assemblea consultiva esterna ai meccanismi istituzionali.

Capisco che c'è una forma di assuefazione: ormai sono sei i Ministri inquisiti e ogni giorno ne capitano di tutti i colori; ma in altri tempi, in una situazione normale, un Ministro raggiunto da una comunicazione giudiziaria e sostituito di per sé sarebbe stato motivo di una discussione in Parlamento. Noi riteniamo che questa discussione debba tenersi perchè la vicenda del ministro Fontana non può essere considerata come un incidente di percorso.

Quindi la pregherei, signor Presidente, di informare sia il presidente Spadolini sia il Governo di questa nostra richiesta, cioè che di questa vicenda sia portato direttamente, e non attraverso la stampa, a conoscenza il Parlamento, che ne trarrà le sue conclusioni.

PRESIDENTE. Informerò certamente il Presidente del Senato della sua richiesta. Le ricordo tuttavia che per le ore 12,30 di domani è già convocata la Conferenza dei Capigruppo. In quella sede ogni Gruppo potrà manifestare la sua posizione sull'opportunità o meno di tenere un dibattito su questo rimpasto, tenendo conto anche che l'ultimo dibattito su eventi di questo tipo è avvenuto al Senato.

In ogni caso mi farò portavoce della sua richiesta presso il presidente Spadolini.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, poichè lei ha fatto riferimento alla Conferenza dei Capigruppo di domattina, vorrei manifestare la richiesta del nostro Gruppo che, proprio in ordine a questi avvenimenti, tale riunione venga anticipata. Infatti, domani è già mercoledì, per cui qualunque decisione prenda la Conferenza dei Capigruppo i relativi effetti sono destinati a slittare molto avanti nel tempo.

Quindi chiediamo che la Conferenza dei Capigruppo prevista per domani venga anticipata.

PRESIDENTE. Non appena terminato il mio turno di Presidenza, informerò il presidente Spadolini di questa sua richiesta.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie» (1060) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1060.

Ricordo che nel corso della seduta del 18 marzo ha avuto inizio l'esame degli emendamenti che sono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319; restano in particolare validi ed efficaci a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di effettuare gli ulteriori versamenti rateali, le dichiarazioni e le istanze presentate, nonchè i versamenti eseguiti entro i termini indicati nel predetto decreto-legge n. 319

del 1992; dal termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto decorre quello per la vidimazione dell'inventario di cui all'articolo 2217, terzo comma, del codice civile e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificati dall'articolo 8, commi 2 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Restano altresì validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, nonché dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, 24 luglio 1992, n. 348, 24 settembre 1992, n. 388, e 24 novembre 1992, n. 455, anche ai fini dei successivi adempimenti concernenti le dichiarazioni annuali ed i relativi controlli, e dell'articolo 5 dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, nonché del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 462, recante disposizioni urgenti e necessarie per assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di monopolio. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16; i predetti rapporti giuridici conservano validità ed hanno efficacia anche ai fini degli adempimenti da essi previsti e delle obbligazioni assunte.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16:

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: «oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere» sono sostituite dalle seguenti: «di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione e di volerlo adibire a propria abitazione principale, anche avendo»;

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a), le parole: «dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;» sono sostituite dalle seguenti: «dagli Istituti autonomi case popolari, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Per gli immobili posseduti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, l'esenzione spetta limitatamente a quelli destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;»;

b) nella lettera i), le parole: «gli immobili utilizzati» sono sostituite dalle seguenti: «i fabbricati posseduti e utilizzati».

4-ter. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili

di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre prevista dal medesimo decreto, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento. Non si applicano, altresì, le sanzioni nei confronti dei predetti soggetti che effettuano, entro la data del 15 dicembre 1993, il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; in tal caso sono dovuti gli interessi nella misura sopra indicata.

4-quater. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta per il quale non è ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, al comma 5 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "all'ufficio delle imposte" sono inserite le seguenti: "ed al comune ove è ubicato l'immobile".

5-ter. Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato al 31 dicembre 1992 dall'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è differito al 31 dicembre 1993».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avrà effetto dal 1° gennaio 1995. Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990. Le tariffe e le

rendite stabilite, per effetto di quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, si applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono computare in diminuzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione che deve essere presentata per l'anno 1993 ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello cui tale dichiarazione si riferisce, la differenza tra l'ammontare delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dovute sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte calcolate sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito territoriale è compreso il territorio comunale, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione ad una o più categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonchè alla delimitazione delle zone censuarie. I ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del ricorso.

1-ter. Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale è ammessa, entro trenta giorni, da parte dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ovvero da parte dei comuni, la presentazione di ricorso presso la commissione censuaria centrale, che decide ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso.

1-quater. In caso di mancata decisione sui ricorsi di cui al comma 1-bis entro il termine ivi previsto, nonchè sui ricorsi presentati dai comuni di cui al comma 1-ter entro il termine ivi previsto, i predetti ricorsi si considerano accolti.

1-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, le procedure di utilizzazione dei dati risultanti dagli atti iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri immobiliari ovvero già acquisiti dall'anagrafe tributaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

1-sexies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli.

1-septies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le condizioni, le modalità ed i termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, nonché delle volture in maniera automatica, e sono altresì stabiliti le procedure, i sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale presentazione su supporto informatico o per via telematica. Le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari od amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine a mutazioni di diritti censiti in catasto sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

1-octies. Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. I compiti delle commissioni censuarie distrettuali sono trasferiti alle commissioni censuarie provinciali di cui all'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972. Ai componenti delle commissioni censuarie provinciali compete per ogni seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila.

1-nonies. Al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Uno dei due membri supplenti può assumere le funzioni di vicepresidente".

1-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma *1-octies*, valutato in lire 2,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli esercizi successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-undecies. Le variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili, derivanti dalle rettifiche nonché dalla revisione generale delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui al presente articolo, daranno luogo a corrispondenti variazioni nella quantificazione dei trasferimenti erariali, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui entra in vigore il decreto legislativo di modifica delle tariffe d'estimo e delle rendite, adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, ovvero il decreto del Ministro delle finanze di revisione generale di cui al comma 1 del presente articolo»;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «, primo e secondo periodo»;

il comma 4 è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. A decorrere dall'anno 1994 il comune, con la deliberazione di cui ai commi 1 e 2, può stabilire la riduzione fino al 50 per cento dell'imposta dovuta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 e l'aumento fino al 50 per cento dell'imposta dovuta per le unità immobiliari di cui al comma 3 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a condizione che sia garantita la compensazione di gettito tra riduzione ed aumento».

All'articolo 3:

ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 le parole: «31 marzo 1993», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «20 giugno 1993»;

al comma 2, le parole: «15 aprile 1993» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1993»;

al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro la stessa data e in un'unica soluzione deve essere effettuato il versamento ivi previsto»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«10-bis. In relazione alle astensioni dal lavoro dei lavoratori bancari ed esattoriali verificatesi nel giorno 2 del mese di dicembre 1986, si considerano tempestivi i versamenti di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, comunque effettuati entro il giorno 3 del medesimo mese di dicembre».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. - 1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, all'articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, e successive modificazioni, sono definite, su istanza irrevocabile del contribuente ed avente effetto anche nei confronti di eventuali coobbligati, mediante il pagamento della metà dell'imposta conseguente all'accertamento per omessa presentazione della dichiarazione ovvero della metà della maggiore imposta conseguente all'accertamento in rettifica e con abbandono delle sanzioni. Le imposte già corrisposte a seguito dell'accertamento sono computate in diminuzione delle somme dovute per la definizione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per gli accertamenti per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non siano ancora decorsi i termini per l'impugnativa. L'istanza, in carta semplice, deve essere presentata o spedita mediante lettera raccomandata all'ufficio del registro competente e all'organo giurisdizionale adito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; il termine per l'impugnativa dell'atto di accertamento di cui al precedente periodo è differito di sessanta giorni. A seguito dell'istanza l'ufficio provvede alla liquidazione delle somme dovute, le quali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo avviso.

2. Qualora sia in contestazione il valore finale, per l'applicazione dell'INVIM dovuta per il periodo successivo a quelli definiti ai sensi del comma 1, si assume come valore iniziale il valore finale risultante dalla precedente dichiarazione aumentato della metà del maggiore valore accertato ovvero, in caso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, la metà del valore finale accertato.

3. Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle sanzioni ed interessi già corrisposti, per la vertenza che si intende definire, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 3-ter. - 1. La dichiarazione integrativa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 49, 50 e 52 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, è da considerare valida anche se non sottoscritta nel quadro D del relativo modello, purchè sottoscritta in calce.

Art. 3-quater. - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si considerano pendenti anche le controversie di cui all'articolo 17, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, se alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non è stata notificata ordinanza di estinzione ovvero se avverso tale ordinanza

pende ricorso, oppure se alla stessa data il ricorso di cui al citato articolo 17 non è stato ancora rigettato quale improcedibile o inammissibile con sentenza definitiva.

Art. 3-*quiquies*. - 1. Le controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere definite mediante la presentazione all'ufficio competente di apposita istanza entro il 31 marzo 1993. Si applica l'articolo 24 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) nell'articolo 29, comma 1, le parole: "10 settembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1993"; e le parole: "di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 853 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 1985" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 1991"»;

al comma 1, lettera i), n. 3), le parole: «12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1993.» sono sostituite dalle seguenti: «12-ter. I termini di impugnativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e quelli per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 20 giugno 1993.»;

il comma 2 è soppresso;

dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Alle imprese con un numero di dipendenti fino a cento è data facoltà di prestare o meno assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta. Resta fermo l'obbligo di effettuare le operazioni di cui alla lettera d) del comma 13 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "entro il 15 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo"; e le parole: "entro il 15 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile";

b) al comma 5, le parole: "Entro il mese di maggio" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 20 giugno"».

All'articolo 5:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, le parole da: "con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con una sanzione amministrativa da 2 a 10 milioni di lire stabilita dal direttore compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, salvo che il fatto costituisca reato"».

All'articolo 6:

al comma 3, le parole: «devono presentare» sono sostituite dalle seguenti: «possono presentare»; e sono aggiunte, in fine, le parole: «I contribuenti possono altresì redigere gli elenchi su carta bianca non specificamente predisposta, purchè il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nella modulistica ufficiale e richiesto dal presente articolo. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potrà emanare le istruzioni applicative».

L'articolo 7 è soppresso.

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: «5 milioni di litri» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di litri»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato concesso. L'eccedenza del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 2 non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° luglio 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonchè per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica il decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1992. L'eccedenza del credito d'imposta, determinato annualmente, non assorbita per i versamenti da effettuare nel relativo periodo d'imposta, può essere scomputabile sui versamenti da effettuare nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il periodo d'imposta 1994»;

il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, ai titolari della concessione di coltivazione e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o dei comuni limitrofi individuati dalle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 1991, n. 18 del 23 gennaio 1992 e n. 117 del 21 maggio 1992, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 221, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, è riconosciuta, per i periodi d'imposta 1992-1996, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, sugli utili reinvestiti, in ragione d'anno, nelle attività sopra indicate e in attuazione dei predetti piani. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e ai decreti ivi previsti, gli utili non reinvestiti concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare.

6-bis. In alternativa al beneficio di cui al comma 6 e per il medesimo periodo temporale, i soggetti ivi indicati, che operano per le finalità di cui al medesimo comma, possono optare per un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Con i decreti di cui al citato comma 6 sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della concessione del credito d'imposta. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e ai decreti attuativi, il beneficio è revocato.

6-ter. Le esenzioni e il credito d'imposta di cui ai commi 6 e 6-bis devono essere rappresentati nel bilancio dello Stato mediante corrispondente stanziamento di importo non superiore a 80 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi 1993, 1994 e 1995, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro le disponibilità del predetto capitolo sono trasferite allo stato di previsione dell'entrata, a compensazione delle minori entrate che si verificano in conseguenza dell'applicazione dei commi 6 e 6-bis.

6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 6-bis, valutati in lire 80 miliardi per gli anni 1993 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

All'articolo 9:

dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“t-bis) i corrispettivi versati dai contribuenti persone fisiche non imprenditori in relazione alle prestazioni di consulenza professionale per la compilazione della dichiarazione dei redditi, nei limiti delle tariffe professionali, comprovati da regolare fattura da allegare alla dichiarazione dei redditi;”.

8-ter. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le parole: “ed r)” sono sostituite dalle seguenti: “, r) e t-bis)”»;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. L'adeguamento dei ricavi disposto dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si applica ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto»;

dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, inerenti la possibilità di regolarizzare la fattura di acquisto, sono prorogate al 30 giugno 1993 senza irrogazione della pena pecuniaria, ma con corresponsione degli interessi per ritardato pagamento nella misura dell'1 per cento per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento.

10-ter. All'articolo 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) ai funzionari ed agli agenti dell'ente pubblico concessionario del servizio di accertamento e riscossione a norma dell'articolo 17, nonché ai loro incaricati muniti di apposito mandato”»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«11-bis. La disposizione di cui all'articolo 4, lettera a), numero 6), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile, per la parte in cui esclude dall'imposta proporzionale di registro gli aumenti di capitale mediante utilizzo di riserve iscritte in bilancio a norma di

leggi di rivalutazione monetaria, anche agli aumenti di capitale effettuati mediante passaggio a capitale di riserve iscritte in bilancio a norma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «dalle singole società controllanti che si sono avvalse» sono sostituite dalle seguenti: «dalle singole società controllate agli enti e società controllanti che si sono avvalsi».

All'articolo 12:

il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Per le infrazioni, diverse da quelle di cui al comma 5-ter del presente articolo, commesse dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1992, non si fa luogo all'irrogazione delle sanzioni e delle pene pecuniarie previste dal capo I del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, qualora i soggetti interessati presentino, entro il 30 aprile 1993, alla competente Intendenza di finanza, domanda di definizione per ciascuna concessione gestita con contestuale pagamento di una somma di lire tre milioni per ciascun anno di gestione o frazione di esso.

5-bis. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aventi per oggetto le sanzioni e le pene pecuniarie di cui al comma 5 possono essere definite, entro il 30 aprile 1993, mediante il pagamento del 10 per cento delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate, fermo restando che, per ciascun anno di gestione in cui le infrazioni sono state accertate, il pagamento non potrà essere inferiore a lire quattro milioni.

5-ter. Per le infrazioni riguardanti i versamenti continuano ad applicarsi, per il periodo compreso tra il 1° maggio 1990 ed il 31 dicembre 1992, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, semprechè le relative regolarizzazioni siano effettuate entro il 30 aprile 1993. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 20 per cento annuo.

5-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 aprile 1993 non si fa luogo alla notificazione dei provvedimenti di irrogazione di interessi, sanzioni e pene pecuniarie per le infrazioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter. Le definizioni e le regolarizzazioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dare luogo a rimborsi delle maggiori sanzioni, pene pecuniarie ed interessi già corrisposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 aprile 1993, saranno stabilite le modalità di applicazione del presente articolo».

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - 1. Il versamento da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle imposte dirette iscritte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, nei ruoli principali ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché nei ruoli suppletivi e relativi ruoli speciali, deve avvenire, al netto del compenso di riscossione di competenza, nei seguenti termini:

a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza, i tre decimi dell'importo di ciascuna rata;

b) entro il quattordicesimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza, ulteriori tre decimi dell'importo di ciascuna rata;

c) entro il quattordicesimo giorno del sesto mese successivo alla scadenza di ciascuna rata, i restanti quattro decimi dell'importo di ciascuna rata.

2. Ai versamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei commi da 3 a 6 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

All'articolo 15:

al comma 1, primo periodo, le parole: «dell'ente "Ferrovie dello Stato"» sono sostituite dalle seguenti: «delle Ferrovie dello Stato SpA»; e dopo le parole: «dall'ente "Ferrovie dello Stato"» sono inserite le seguenti: «e dalle Ferrovie dello Stato SpA»;

al comma 1, secondo periodo, le parole: «dell'ente "Ferrovie dello Stato"» sono sostituite dalle seguenti: «delle Ferrovie dello Stato SpA»;

al comma 2, le parole: «L'ente "Ferrovie dello Stato"» sono sostituite dalle seguenti: «Le Ferrovie dello Stato SpA»;

al comma 3, dopo le parole: «dell'ente "Ferrovie dello Stato"» sono inserite le seguenti: «e delle Ferrovie dello Stato SpA»; e le parole: «l'ente "Ferrovie dello Stato"» sono sostituite dalle seguenti: «le Ferrovie dello Stato SpA»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1992, e in deroga alle medesime, continua ad applicarsi alle Ferrovie dello Stato SpA quanto disposto dall'articolo 24, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, per le controversie pendenti e

limitatamente al grado di giudizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. L'articolo 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve intendersi applicabile anche per la determinazione del reddito imponibile delle unità immobiliari urbane non di lusso, secondo i criteri di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, quando il canone che sarebbe ritraibile, per effetto di regimi di determinazione legale, dalla locazione di tali unità, ridotto del 25 per cento, risulti inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, supplemento straordinario n. 9; in tale caso il reddito imponibile è determinato in misura pari a quella del canone ritraibile ridotto del 25 per cento. Per le unità immobiliari site nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la presente disposizione si applica con riferimento al canone ritraibile ridotto del 40 per cento. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione e di volerlo adibire a propria abitazione principale, anche avendo già usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile

1985, n. 118, nonché di quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è dovuta una penalità pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento. La disposizione prevista dal precedente periodo non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente comma, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate successivamente al 1° gennaio 1992, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'atto, all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalità dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate già sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale è stato registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma.

4. All'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.»;

b) nel comma 4 è aggiunta la seguente lettera:

«i-bis) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere assistenziale e sanitario.».

4-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a), le parole: «dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;» sono sostituite dalle seguenti: «dagli Istituti autonomi case popolari, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Per gli immobili posseduti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, l'esenzione spetta limitatamente a quelli destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;»;

b) nella lettera i), le parole: «gli immobili utilizzati» sono sostituite dalle seguenti: «i fabbricati posseduti e utilizzati».

4-ter. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre prevista dal medesimo decreto, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento. Non si applicano, altresì, le sanzioni nei confronti dei predetti soggetti che effettuano, entro la data del 15 dicembre 1993, il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; in tal caso sono dovuti gli interessi nella misura sopra indicata.

4-quater. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

5. A decorrere dal periodo di imposta per il quale non è ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, è abrogato il comma 4 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta per il quale non è ancora scaduto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, al comma 5 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «all'ufficio delle imposte» sono inserite le seguenti: «ed al comune ove è ubicato l'immobile».

5-ter. Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da ultimo prorogato al 31 dicembre 1992 dall'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è differito al 31 dicembre 1993.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione e di volerlo adibire a propria abitazione principale, anche avendo» con le altre: «essere proprietario di altra abitazione idonea anche se ha».

1.1

PICCOLO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «con una sopratassa del 30 per cento delle imposte stesse», con le altre: «nonchè, sulla differenza di imposta dovuta, gli interessi maturati dalla data di acquisto a quella di cessione, in misura pari al tasso ufficiale di sconto» e, conseguentemente, alla fine del periodo, sostituire le parole: «aumentata del 30 per cento» con le altre: «oltre gli interessi, su tale differenza, in misura pari al tasso ufficiale di sconto, dalla data di acquisto a quella di cessione».

1.2

PICCOLO

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere dopo le parole: «non si applica» le seguenti: «fino all'ammontare dell'importo reinvestito».

1.3

PICCOLO

Sopprimere il comma 4-bis.

1.100

LA COMMISSIONE

Ricordo altresì che tutti gli emendamenti all'articolo 1 sono stati illustrati e che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario su tutte le proposte emendative ad eccezione dell'emendamento 1.100, presentato dalla Commissione, su cui il Governo si è espresso in senso positivo.

Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Piccolo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Piccolo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Piccolo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dalla Commissione, che recepisce il parere espresso dalla 5ª Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 2.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avrà effetto dal 1° gennaio 1995. Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990. Le tariffe e le rendite stabilite, per effetto di quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, si applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono computare in diminuzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione che deve essere presentata per l'anno 1993 ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello cui tale dichiarazione si riferisce, la differenza tra l'ammontare delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dovute sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte calcolate sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto.

1-bis. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito territoriale è compreso il territorio comu-

nale, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione ad una o più categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, *nonchè alla delimitazione delle zone censuarie*. I ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del ricorso.

1-ter. Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale è ammessa, entro trenta giorni, da parte dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ovvero da parte dei comuni, la presentazione di ricorso presso la commissione censuaria centrale, che decide ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso.

1-quater. In caso di mancata decisione sui ricorsi di cui al comma 1-bis entro il termine ivi previsto, *nonchè sui ricorsi presentati dai comuni di cui al comma 1-ter entro il termine ivi previsto*, i predetti ricorsi si considerano accolti.

1-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, le procedure di utilizzazione dei dati risultanti dagli atti iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri immobiliari ovvero già acquisiti dall'anagrafe tributaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

1-sexies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli.

1-septies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le condizioni, le modalità ed i termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, *nonchè delle volture in maniera automatica*, e sono altresì stabiliti le procedure, i sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale presentazione su supporto informatico o per via telematica. Le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari od amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine a mutazioni di diritti censiti in catasto sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

1-octies. Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. I compiti delle commissioni censuarie distrettuali sono trasferiti alle commissioni censuarie provinciali di cui all'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972. Ai compo-

nenti delle commissioni censuarie provinciali compete per ogni seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila.

1-*nonies*. Al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Uno dei due membri supplenti può assumere le funzioni di vicepresidente».

1-*decies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*octies*, valutato in lire 2,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli esercizi successivi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-*undecies*. Le variazioni di gettito dell'imposta comunale sugli immobili, derivanti dalle rettifiche nonchè dalla revisione generale delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui al presente articolo, daranno luogo a corrispondenti variazioni nella quantificazione dei trasferimenti erariali, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui entra in vigore il decreto legislativo di modifica delle tariffe d'estimo e delle rendite, adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, ovvero il decreto del Ministro delle finanze di revisione generale di cui al comma 1 del presente articolo.

2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1, primo e secondo periodo.

3. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera a), e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, nonchè per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonchè di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore delle unità immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990.

5. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale,

determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

5-bis. All'articolo 6 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. A decorrere dall'anno 1994 il comune, con la deliberazione di cui ai commi 1 e 2, può stabilire la riduzione fino al 50 per cento dell'imposta dovuta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 e l'aumento fino al 50 per cento dell'imposta dovuta per le unità immobiliari di cui al comma 3 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a condizione che sia garantita la compensazione di gettito tra riduzione ed aumento».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «del mercato degli immobili e delle locazioni» aggiungere le parole: «ricavati dalla media dei contratti registrati nel biennio precedente».

2.1

PICCOLO

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: Fino alla data» sino alla fine del comma e sopprimere i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

2.2

PICCOLO

Al comma 3, sopprimere le parole: «dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991 n. 412» e aggiungere, conseguentemente, il seguente comma 3-bis.:

«L'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è sostituito dal seguente:

“8. Per tutte le modalità di cessione il prezzo è costituito dal valore catastale vigente fino all'emanazione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990”».

2.3

PICCOLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Nei casi in cui la richiesta di cessione o riscatto dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sia stata presentata prima dell'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e l'Ente proprietario non abbia comunicato all'istante la risposta positiva con la indicazione del prezzo per la cessione o riscatto, la cessione avverrà ancora al prezzo determinato secondo le norme

previgenti, purchè l'istante confermi la sua richiesta entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.4

PICCOLO

Sopprimere il comma 5-bis.

2.5

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* PICCOLO. Gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 si danno per illustrati.

LEONARDI, *relatore*. Signor Presidente, credo che l'emendamento 2.5 non abbia bisogno di ulteriori approfondimenti.

Questo emendamento è relativo all'abolizione di una norma introdotta dalla Camera dei deputati che consentiva ai comuni a vocazione turistica una riduzione dell'ICI per i residenti al 50 per cento con conseguente aggravio per i proprietari di seconde case.

La Commissione non ha accolto questo principio per una serie di implicazioni che ne deriverebbero.

Esprimo dunque parere favorevole, naturalmente, all'emendamento 2.5 e contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 2 presentati dal senatore Piccolo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore su tutti gli emendamenti all'articolo 2. Quindi, il Governo è favorevole all'emendamento 2.5, volto a sopprimere il comma 5-bis, perchè la sua formulazione non ne consentirebbe l'attuazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

GUGLIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GUGLIERI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario del mio Gruppo all'emendamento 2.1, presentato dal senatore Piccolo, ritenendo che sul piano pratico la sua attuazione non sia possibile. Per quanto concerne la valutazione degli estimi catastali, il senatore Piccolo propone che questi non vengano valutati in base al valore del mercato degli immobili e delle locazioni ma ricavati dalla media dei contratti registrati nel biennio precedente.

È noto che i contratti di locazione registrati contengono spesso delle simulazioni e quindi comportano una sottovalutazione degli affitti stessi. Pertanto, sul piano pratico vi sarebbe una sottovalutazione anche per quanto riguarda gli estimi catastali. Inoltre, la norma sarebbe di difficile applicazione perchè, dovendo ricorrere alla media dei contratti registrati nel biennio precedente, questo dato è di difficile rilevazione.

Credo che sia quasi impossibile poter formulare tale media. Comunque, anche se ciò fosse possibile, i valori ricavati sarebbero falsati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Piccolo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Piccolo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Piccolo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Piccolo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 3.

1. Le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 46, comma 1; 51, comma 1; 55, commi 6 e 9; 56, comma 6; 57, comma 6; 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal presente decreto, possono essere presentate oltre i termini previsti dalla medesima legge e fino al 20 giugno 1993, senza applicazione di sanzioni.

2. Se le dichiarazioni e le istanze di cui al comma 1 del presente articolo sono presentate successivamente al 30 giugno 1992, i versamenti previsti negli articoli 39, comma 2, primo periodo; 45, comma 1; 51, comma 6, primo periodo; 55, commi da 1 a 5 e 9; 56, commi da 1 a 4; 63, comma 5, della citata legge n. 413 del 1991, devono essere eseguiti in unica soluzione entro la predetta data del 20 giugno 1993 e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento. Continuano ad applicarsi fino al 20 giugno 1993 gli articoli 34, commi 5 e 6; 36, comma 3; 39, comma 5; 48, comma 1; 55, comma 8, della medesima legge n. 413 del 1991. Il termine per la richiesta di sospensione della

riscossione di cui all'articolo 34, comma 7, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991 è fissato al 30 giugno 1993.

3. I soggetti che, avendo presentato entro il 30 giugno 1992 le dichiarazioni e le istanze indicate nel comma 1, non hanno provveduto ai versamenti degli importi relativi alle rate scadute prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono effettuare, senza applicazione di sanzioni, il versamento di tali importi entro la data del 20 giugno 1993, maggiorato, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna delle rate non versate; resta fermo in ogni caso l'obbligo del versamento delle rate non ancora scadute.

4. Le istanze di cui agli articoli 53, commi 8 e 9, e quelle ai fini dell'applicazione dell'articolo 54 della citata legge n. 413 del 1991, possono essere presentate fino al 20 giugno 1993; in tal caso le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 12 per cento annuo; fino alla stessa data del 20 giugno 1993 può altresì essere presentata l'istanza prevista dall'articolo 53, comma 4, della medesima legge n. 413 del 1991.

5. Le istanze previste dall'articolo 64, commi 1 e 2, della citata legge n. 413 del 1991, possono essere presentate anche oltre i termini prescritti dalla predetta legge e fino al 20 giugno 1993; in tal caso il pagamento è effettuato nei termini e secondo le modalità stabilite negli articoli 1; 2, commi 1, 2, 3 e 5; 3, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto del Ministro delle finanze 4 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1992, e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.

6. I termini del 30 aprile 1992 indicati nell'articolo 43, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991, sono differiti al 20 giugno 1993. Entro la stessa data e in un'unica soluzione deve essere effettuato il versamento ivi previsto.

7. La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, può essere presentata fino al 20 giugno 1993; se la dichiarazione è presentata oltre il 1° giugno 1992 il relativo versamento deve essere, in ogni caso, effettuato in unica soluzione e non in due rate di uguale importo, anche se l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta supera 4 milioni di lire e le somme da versare devono essere maggiorate, a titolo di interessi, dell'1 per cento per mese o frazione di mese a decorrere dal 2 giugno 1992 fino alla data di effettuazione del versamento.

8. All'articolo 17, comma 7, della citata legge n. 413 del 1991, le parole: «30 settembre 1992» sono sostituite dalle parole: «30 novembre 1992».

9. Le disposizioni dell'articolo 29, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, si applicano fino al 20 giugno 1993, alle condizioni e nei confronti dei soggetti ivi previsti, agli atti pubblici e alle scritture private autenticate il cui termine per la registrazione scade dopo il 30 settembre 1992.

10. Le disposizioni di cui agli articoli 9, ultimo comma, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 20, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, risultanti dalle modificazioni apportate con l'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, si applicano con gli effetti previsti dall'ultimo comma del citato articolo 14, per la integrazione delle dichiarazioni presentate, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, per il primo periodo di imposta successivo a quelli per i quali il contribuente poteva avvalersi delle disposizioni previste dal titolo VI della citata legge n. 413 del 1991, anche se sono stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ovvero anche se sono stati notificati verbali di constatazione da parte della Amministrazione finanziaria. Per avvalersi delle presenti disposizioni, le dichiarazioni integrative devono essere presentate entro il 20 giugno 1993. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

10-bis. In relazione alle astensioni dal lavoro dei lavoratori bancari ed esattoriali verificatesi nel giorno 2 del mese di dicembre 1986, si considerano tempestivi i versamenti di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, comunque effettuati entro il giorno 3 del medesimo mese di dicembre.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

3.2

PICCOLO

Ai commi 2, 3, 5 e 7 sostituire le parole: «dell'1 per cento» con le altre: «del due per cento».

3.3

PICCOLO

Al comma 4, sostituire le parole: «del 12 per cento» con le altre: «del 24 per cento».

3.4

PICCOLO

Invito il presentatore ad illustrarli.

* PICCOLO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati all'articolo 3.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LEONARDI, *relatore*. Signor Presidente, il relatore esprime parere contrario agli emendamenti presentati dal senatore Piccolo all'articolo 3.

Vorrei inoltre sottolineare la necessità di sopprimere il comma 9 dell'articolo 3 poichè da una rilettura più attenta del testo si evince che il suo contenuto è stato assorbito dalla modifica introdotta dalla Camera all'articolo 4, comma 1, lettera c). Quindi, ai fini di un necessario coordinamento, occorre apportare tale modifica per non lasciare nello stesso provvedimento due norme identiche nella sostanza.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la invito a formalizzare la sua proposta emendativa.

LEONARDI, *relatore*. Signor Presidente, l'ho già predisposta e quindi la consegno alla Presidenza.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario agli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

ROSCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROSCIA. Signor Presidente, prima di svolgere la mia dichiarazione di voto, vorrei far rilevare la difficoltà che abbiamo a farci vedere quando alziamo la mano per chiedere di intervenire.

Annuncio il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord sull'emendamento 3.2 che in pratica vuole evitare una ulteriore proroga dei termini del condono.

È chiaro che procedendo in questo modo gli impiegati degli uffici delle imposte, degli uffici IVA, degli uffici del registro non hanno alcuno stimolo a combattere l'evasione; semmai hanno lo stimolo per assumere il caratteristico atteggiamento di «tirare a campare», perchè tanto arriverà l'ennesimo condono o l'ennesimo colpo di spugna. Non mi stupirei se in questi frangenti qualcuno volesse addirittura includere nel periodo beneficiato da condono, oltre al 1990, anche il 1991 o addirittura il 1992.

Mi chiedo perchè si tenga in piedi una struttura gigantesca come l'amministrazione finanziaria per reprimere giustamente l'evasione quando ogni tanto arriva la classica «scopa» o – come è di moda definirlo ultimamente – il classico colpo di spugna che chiude ogni situazione precedente e invita a dimenticarsi del passato.

Continuando ad operare in questa maniera i cittadini non possono aver fiducia nelle istituzioni e saranno sempre meno convinti nel pagare imposte che molti ritengono ancor più ingiuste. Ci sono tantissimi artigiani e commercianti che pagano tutte le imposte e anche qualcosa in più, probabilmente perchè non possono farne a meno (e questo ragionamento vale anche per i lavoratori dipendenti), mentre ci

sono tanti altri soggetti, in particolare le società di capitali che non vengono controllate e non sono soggette alla *minimum tax*, che continueranno ad evadere le tasse aspettando l'ennesimo condono o l'ennesima proroga del contenzioso tributario.

Per questi motivi voteremo a favore dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Piccolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Piccolo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

ROSCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, con l'avvertenza di chiedere la parola un poco prima, per favore.

ROSCIA. Signor Presidente, non siamo delle «molle».

PRESIDENTE. Non delle «molle», ma delle persone attente allo svolgimento della discussione.

* ROSCIA. Occorre il tempo per girare la pagina del fascicolo degli emendamenti.

Signor Presidente, voteremo contro questo emendamento che aumenta l'interesse mensile dall'1 al 2 per cento perchè ci sembra eccessivo pagare un interesse del 24 per cento annuo, anche se effettivamente si sarebbe potuta aggravare la posizione dei cosiddetti contribuenti pentiti o ritardatari che all'ultimo minuto - perchè magari raggiunti dall'ennesimo avviso di garanzia - si precipitano a fare domanda per il condono.

Se lo Stato paga ai risparmiatori un interesse del 9 per cento, non può pretendere dai contribuenti il pagamento del 12 o addirittura del 24 per cento. Per questo motivo voteremo contro l'emendamento 3.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Piccolo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Piccolo.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.100, preannunciato poco fa dal relatore.

Invito il senatore segretario a darne lettura.

FILETTI, *segretario*:

Sopprimere il comma 9.

3.100

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale emendamento.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3-bis del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 3-bis.

1. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, all'articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, e successive modificazioni, sono definite, su istanza irrevocabile del contribuente ed avente effetto anche nei confronti di eventuali coobbligati, mediante il pagamento della metà dell'imposta conseguente all'accertamento per omessa presentazione della dichiarazione ovvero della metà della maggiore imposta conseguente all'accertamento in rettifica e con abbandono delle sanzioni. Le imposte già corrisposte a seguito dell'accertamento sono computate in diminuzione delle somme dovute per la definizione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per gli accertamenti per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non siano ancora decorsi i termini per l'impugnativa. L'istanza, in carta semplice, deve essere presentata o spedita mediante lettera raccomandata all'ufficio del registro competente e all'organo giurisdizionale adito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; il termine per l'impugnativa dell'atto di accertamento di cui al precedente periodo è differito di sessanta giorni. A seguito

dell'istanza l'ufficio provvede alla liquidazione delle somme dovute, le quali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo avviso.

2. Qualora sia in contestazione il valore finale, per l'applicazione dell'INVIM dovuta per il periodo successivo a quelli definiti ai sensi del comma 1, si assume come valore iniziale il valore finale risultante dalla precedente dichiarazione aumentato della metà del maggiore valore accertato ovvero, in caso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, la metà del valore finale accertato.

3. Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle sanzioni ed interessi già corrisposti, per la vertenza che si intende definire, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «avente effetto» aggiungere le altre: «estintivo della controversia».

3-bis.2

PICCOLO

Al primo comma, quarto periodo, sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le altre: «entro il 20 giugno 1993» e sostituire le parole: «è differito di sessanta giorni» con le altre: «è differito fino al 20 giugno 1993».

3-bis.3

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* PICCOLO. Signor Presidente, l'emendamento 3-bis.2 è puramente tecnico, perchè l'istanza di conciliazione di una controversia pendente non può produrre effetti nei confronti del coobbligato debitore dell'imposta, se non come effetto estintivo appunto di una controversia pendente. Se invece si deve intendere come è scritto: «avente effetto», cioè anche per quanto riguarda l'obbligazione di pagamento, la norma sarebbe inammissibile, perchè al coobbligato estraneo alla decisione non può essere imposto di versare un importo che l'altro ha scelto di pagare. Perciò l'istanza deve, per il coobbligato, avere solo effetto estintivo.

LEONARDI, *relatore*. Signor Presidente, sulla proposta del senatore Piccolo, trattando l'emendamento 3-bis.2 di un problema esclusivamente tecnico, mi rimetto al Governo.

L'emendamento 3-bis.3 (come l'emendamento 3-*quinquies*.1 riferito al successivo articolo 3-*quinquies*) propone il coordinamento dei

termini di scadenza in maniera adeguata alla proroga del condono. Ovviamente su di esso, come nel successivo 3-*quinqüies*.1, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, vorrei pregare il senatore Piccolo di illustrare meglio la sua proposta che non ho ben compreso.

* PICCOLO. L'articolo 3-*bis* riguarda la possibilità di definire in via breve le controversie tributarie pendenti relative all'INVIM, pagando il 50 per cento dell'imposta. Nel caso vi siano debitori coobbligati – tipico è il caso dei soci – la istanza di uno di essi, come prescrive la legge, ha effetto anche nei confronti del coobbligato. Con il mio emendamento propongo che si abbia soltanto effetto estintivo della controversia, per cui non si può procedere più se c'è stata la domanda di conciliazione, ma l'obbligazione non può avere effetto di pagamento della somma relativa. Infatti chi ha avanzato l'istanza si è impegnato a pagare il 50 per cento e non si può imporre al coobbligato, per effetto di quella domanda, di versare l'altra metà della somma.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, sull'emendamento 3-*bis*.2 mi rimetto all'Assemblea. Sono favorevole all'emendamento 3-*bis*.3 e preannuncio sin d'ora il parere favorevole sull'emendamento 3-*quinqüies*.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-*bis*.2.

SPERONI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Dal prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale. Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante il dispositivo elettronico.

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo pertanto la seduta fino alle ore 11,30.

(La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa alle ore 11,35).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3-bis.2, presentato dal senatore Piccolo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3-bis.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che gli articoli successivi del decreto-legge, introdotti dalla Camera dei deputati, sono i seguenti:

Articolo 3-ter.

1. La dichiarazione integrativa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 49, 50 e 52 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, è da considerare valida anche se non sottoscritta nel quadro D del relativo modello, purchè sottoscritta in calce.

Articolo 3-quater.

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si considerano pendenti anche le controversie di cui all'articolo 17, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, se alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non è stata notificata ordinanza di estinzione ovvero se avverso tale ordinanza pende ricorso, oppure se alla stessa data il ricorso di cui al citato articolo 17 non è stato ancora rigettato quale improcedibile o inammissibile con sentenza definitiva.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3-quinquies del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 3-quinquies.

1. Le controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere definite mediante la presentazione all'ufficio competente di apposita istanza

entro il 31 marzo 1993. Si applica l'articolo 24 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 marzo» con le altre: «20 giugno».

3-quinquies.1

LA COMMISSIONE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

LEONARDI, *relatore*. L'emendamento 3-quinquies.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3-quinquies.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 3-quinquies.0.1 e del relativo subemendamento:

All'emendamento 3-quinquies.0.1, sopprimere le parole: «già sedi di commissione tributaria e».

3-quinquies.0.1/1

CONTI, DI LEMBO, PINTO, PELLEGRINO,
GIORGI, MARINUCCI MARIANI, CAPPIELLO,
CARPENEDO, PULLI, D'AMELIO, RUFFINO,
VISIBELLI, COVELLO

Dopo l'articolo 3-quinquies aggiungere il seguente:

«1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1991, n. 545, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 30 giugno 1993 con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia, possono essere istituite sezioni decentrate delle commissioni tributarie di primo grado in città che, pur non essendo capoluogo di provincia, sono già sedi di commissione tributaria e sede di tribunale e presentano una grande rilevanza ai

fini del carico di lavoro in campo fiscale; con analogo decreto possono essere istituite sezioni decentrate delle commissioni tributarie di secondo grado in città che, pur non essendo capoluogo di regione, sono già sedi di corte di appello e presentano particolare rilevanza in campo fiscale".».

3-*quinquies*.0.1

PICCOLO, PULLI, MANIERI, CONTI, DE COSMO, ICARDI, SPERONI, PARISI Francesco, BERNASSOLA, COCO, CUSUMANO, DE GIUSEPPE, FONTANA Elio, FOSCHI, GRASSI BERTAZZI, DI LEMBO, LAURIA, PINTO, MERIGGI, D'AMELIO, SPECCHIA, FILETTI, VISIBELLI, FRANZA

Invito i presentatori ad illustrarli.

CONTI. L'emendamento 3-*quinquies*.0.1/1 è ritirato.

* PICCOLO. L'emendamento 3-*quinquies*.0.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LEONARDI, *relatore*. Il parere è favorevole con le due modifiche introdotte al testo, già comunicate alla Presidenza. Si tratta di sostituire, dopo le parole «commissioni tributarie», le parole «di primo grado» con la parola «provinciali»; più oltre, dopo le parole «commissioni tributarie» vanno sostituite le parole «di secondo grado» con la parola «regionali», adeguandosi cioè alla nuova formulazione prevista dalla riforma del contenzioso.

PRESIDENTE. Senatore Piccolo, intende accogliere queste proposte di modifica?

* PICCOLO. Sono d'accordo con queste modifiche e colgo l'occasione per far presente che il decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1991, cui si fa riferimento, è datato in realtà 31 dicembre 1992. Si tratta di un errore materiale da correggere.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame con le modifiche testè illustrate.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-*quinquies*.0.1.

LONDEI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONDEI. Signor Presidente, il Gruppo del PDS, insieme ai senatori del Gruppo misto, aveva presentato un disegno di legge per sottolineare appunto l'importanza delle commissioni tributarie di primo grado presso i tribunali di città non capoluogo di provincia affinché queste potessero continuare ad esistere come richiedono anche i cittadini.

Per tali ragioni votiamo a favore dell'emendamento 3-*quinquies*.0.1.

GUGLIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GUGLIERI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord su questo emendamento, perchè elimina una stortura del processo tributario.

Colgo l'occasione per far presente alla maggioranza che bisogna eliminare rapidamente un'altra stortura: quella che permette la riproposizione di tutti i ricorsi a giugno. Chiedo al Governo di eliminare questa vergogna, altrimenti sul punto noi presenteremo emendamenti a catena.

TURINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Il Movimento sociale italiano voterà a favore di questo emendamento, che favorisce la «sburocratizzazione», laddove essa è necessaria, e snellisce le procedure per le piccole e medie aziende.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3-*quinquies*.0.1, presentato dal senatore Piccolo e da altri senatori, nel testo modificato su proposta del relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 4.

1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, dopo le parole: «, e successive modificazioni.» il seguente periodo: «Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.»;

b) nell'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La rivalutazione non è, altresì, obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»;

b-bis) nell'articolo 29, comma 1, le parole: «10 settembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1993»; e le parole: «di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 853 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 1985» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 1991»;

c) nell'articolo 34:

1) al comma 1, le parole: «anteriamente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4,» sono sostituite dalle parole: «anteriamente al 1° ottobre 1991»;

2) il comma 4 è soppresso;

d) nell'articolo 36, comma 1, le parole da: «anteriamente alla data di entrata in vigore della presente legge» sino alle parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle parole: «fino al 30 settembre 1991 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonchè per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 31 marzo 1993,»;

e) nell'articolo 38, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Per i soggetti ai quali sono imputati pro quota i redditi delle imprese familiari e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonchè per i coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalità indicate nel comma 3 del presente articolo va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In nessun caso tale importo può risultare inferiore a lire 100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultino applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore.»;

f) nell'articolo 44:

1) al comma 1, dopo le parole: «60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata» sono inserite le parole: «dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale» e le parole: «ai sensi dell'articolo 54» sono sostituite dalle parole: «ai sensi degli articoli 54 e 55»;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate.»;

3) il secondo periodo del comma 7 è soppresso;

g) nell'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.»;

h) nell'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;

i) nell'articolo 53:

1) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo.»;

2) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora.»;

3) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

«12-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ed all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

12-ter. I termini di impugnativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e quelli per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 20 giugno 1993.»;

l) nell'articolo 55, comma 8, le parole: «30 aprile 1992» sono sostituite dalle parole: «31 marzo 1993»;

m) nell'articolo 57:

1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «termini di prescrizione e di decadenza riguardanti» sono inserite le parole: «l'accertamento e»;

2) al comma 3, le parole: «di cui agli articoli da 44 a 48» sono sostituite dalle parole: «di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48»;

3) al comma 4, le parole: «1° settembre 1991» sono sostituite dalle parole: «30 novembre 1991»;

n) nell'articolo 59:

1) al comma 1, le parole: «articoli 34 e 44» sono sostituite dalle parole: «articoli 34, 36 e 44»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni integrative ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1 si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.»;

o) nell'articolo 63, comma 9, le parole: «1° settembre 1991» sono sostituite dalla parole: «30 novembre 1991».

3. L'importo dovuto ai sensi del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ad integrazione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, eccedente l'ammontare eventualmente già accantonato, può essere imputato alle riserve preesistenti. L'ammontare non prelevato dalle riserve può essere imputato nel conto dei profitti e delle perdite, in unica soluzione o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o da quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in corso a tali date. Le rettifiche contabili di cui all'articolo 33, commi 7, 8 e 9, della predetta legge dovranno essere effettuate nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in quelli in corso a tali date.

4. L'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di trasformazione di enti pubblici in società per azioni e quelle con esse connesse, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto dei predetti soggetti e non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nei rispettivi bilanci, in seguito alle predette operazioni, dalle società derivate dalla trasformazione; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.

5. Alle operazioni di conferimento di aziende o di rami di esse, di fusione e di scissione effettuate dalle società derivanti dalle trasformazioni, fino a quando sono interamente possedute dallo Stato e comunque non oltre tre anni dalla trasformazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni.

6. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali.».

7. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito.

8. Per l'anno 1993 i sostituti d'imposta hanno facoltà di non svolgere le attività previste dall'articolo 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, qualora ne abbiano data comunicazione ai propri dipendenti entro il 5 dicembre 1992; in tal caso per lo stesso anno sono esonerati dagli obblighi connessi alle predette attività, ma resta fermo quello di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta di acconto con le modalità previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale. Nessun compenso è dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento.

8-bis. Alle imprese con un numero di dipendenti fino a cento è data facoltà di prestare o meno assistenza fiscale, qualora i dipendenti ne facciano richiesta. Resta fermo l'obbligo di effettuare le operazioni di cui alla lettera d) del comma 13 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

9. La facoltà di costituzione dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è estesa alle associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

9-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «entro il 15 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»; e le parole: «entro il 15 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile»;

b) al comma 5, le parole: «Entro il mese di maggio» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 20 giugno».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. A decorrere dal 1° aprile 1993 la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica a titolo di imposta e nella misura del 10 per cento agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti da aziende ed istituti di credito, compresi gli istituti centrali di categoria. Dalla stessa data del 1° aprile 1993 sono abrogati l'articolo 5 della legge 26 aprile 1982, n. 181 e l'articolo 19 della legge 19 marzo 1983, n. 72».

4.2

PICCOLO

Sopprimere il comma 9.

4.4

GUGLIERI, PAINT

Invito i presentatori ad illustrarli.

* PICCOLO. L'emendamento 4.2 si illustra da sè.

* GUGLIERI. Signor Presidente, l'emendamento riguarda la nota questione dei centri di assistenza fiscale, che definisco con le parole del senatore Forte: «una tangente di Stato». Esso ripropone con urgenza l'eliminazione di questo ennesimo scandalo nazionale.

Mi rendo conto che il Governo si è intestardito a mantenere questa istituzione perchè, al momento dell'approvazione della legge sui CAF, già esistevano gli uffici, con i quadri degli impiegati, e già i sindacati avevano fatto il calcolo degli introiti e del *business* che ne sarebbe scaturito. Tuttavia, oggi questa istituzione si rivela veramente negativa per la nostra economia, e credo che il sottosegretario De Luca se ne sia già accorto. I sindacati da una parte ricevono delle contribuzioni dai loro associati per compilare i modelli 730 e 740; dall'altra parte, trasmettono questi dati ai CAF, che incassano quindi il contributo dello Stato. Vi è pertanto un doppio peso sulla nostra società e sul nostro sistema economico.

Queste precisazioni sono state fornite in Commissione finanze e tesoro dal sottosegretario De Luca e mi auguro che il Governo, avendo aperto gli occhi, provveda in qualche modo; altrimenti troverà sempre, per ogni provvedimento di tipo fiscale, il Gruppo della Lega Nord a svolgere una funzione di sbarramento. Quello che diciamo lo manteniamo: continueremo a lottare contro questa istituzione. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LEONARDI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.2 del senatore Piccolo.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.4, inviterei i colleghi Guglieri e Pains a ritirarlo in quanto discuteremo su questa materia tra qualche giorno, quando giungerà al nostro esame il decreto-legge n. 47. In quella sede credo che anche gli altri Gruppi potranno svolgere molte considerazioni e si potranno adottare alcune decisioni.

Inviterei pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento 4.4 per riparlare nel momento in cui si discuterà del decreto-legge n. 47.

PRESIDENTE. Senatore Guglieri, poichè il relatore ha rivolto l'invito a ritirare l'emendamento 4.4, le domando se intende accoglierlo o meno.

* GUGLIERI. Prendo atto di ciò che ha detto il relatore, senatore Leonardi, e ritiro l'emendamento 4.4.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 4.2.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario all'emendamento 4.2. Inoltre prendo atto che l'emendamento 4.4 è stato ritirato e devo dire al

senatore Guglieri che quanto ha segnalato è all'attenzione del Governo e certamente nella sede indicata dal relatore, il decreto-legge n. 47, troveremo un aggiustamento per evitare che fenomeni come quelli che sono stati denunciati si possano ripetere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Piccolo.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 5.

1. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 settembre 1991 e sino al 31 marzo 1993, il contribuente può presentare dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli 32 e 50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal presente decreto; nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per la differenza al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 37, comma 1, e all'articolo 50, comma 3, della citata legge n. 413 del 1991. Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7, 36, commi 3 e 4, e 48 della medesima legge n. 413 del 1991.

2. Al fine dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi agli imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VI della stessa legge quando nelle dichiarazioni integrative risultano esplicitamente indicati redditi propri o somme erogate a dipendenti assoggettabili ai predetti contributi o premi.

3. Ai fini dell'articolo 55, comma 2, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991, il pagamento di una somma in misura pari alla metà di quella prevista dalla tabella di cui all'allegato B della predetta legge n. 413 del 1991 definisce i rapporti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.

4. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti dell'imposta sostitutiva previsti dall'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; a tal fine gli uffici provvedono alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli

imponibili stabiliti ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991, nonché nella determinazione e nel versamento dell'imposta. Per i beni esclusi dal patrimonio dell'impresa per effetto dell'opzione prevista nel predetto articolo 58, comma 2, le tariffe e le rendite catastali determinate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto alla data da cui ha effetto l'opzione.

5. In caso di infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 4 si applicano in quanto compatibili le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

6. Dopo l'articolo 62 della citata legge n. 413 del 1991, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis. - 1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi hanno provveduto successivamente in due rate di uguale importo entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, ovvero vi provvedono in unica soluzione entro il 31 marzo 1993, delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorità giudiziaria.

3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non è stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a

ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento se la dichiarazione è stata presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento se la dichiarazione è presentata successivamente a tale data ed entro il 31 marzo 1993.».

6-bis. All'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, le parole da: «con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con una sanzione amministrativa da 2 a 10 milioni di lire stabilita dal direttore compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, salvo che il fatto costituisca reato».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 43 della citata legge n. 413 del 1991 è aggiunto infine il seguente comma:

«Il versamento di contributi o premi relativi ai rapporti svolti tra le stesse parti prima dei contratti previsti dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, non determina la nullità di questi ultimi contratti conservando le agevolazioni previste dal successivo comma sesto»».

5.1

PICCOLO

Sopprimere il comma 6-bis.

5.2

PICCOLO

Invito il presentatore ad illustrarli.

* PICCOLO. Signor Presidente, do per illustrati entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LEONARDI, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è favorevole all'emendamento 5.1, con l'inserimento però, dopo le parole: «Il versamento», delle altre: «nei predetti termini». Il parere del relatore è quindi favorevole con questa modifica che è già stata segnalata alla Presidenza.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 5.2.

PICCOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PICCOLO. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 5.1 credo che una proposta che possa unificare i pareri del proponente, del relatore e del rappresentante del Governo possa essere la seguente: «2-bis. Al comma 1 dell'articolo 43 della citata legge n. 413 del 1991 è aggiunto in fine il seguente comma: «Il versamento, nei predetti termini, di contributi o premi relativi ai rapporti svolti tra le stesse parti dalla data di entrata in vigore della legge 19 dicembre 1984, n. 863, sino al 31 dicembre 1990, non determina la nullità dei contratti previsti dall'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto con conservazione delle agevolazioni previste dal comma 6 dello stesso articolo 3. Il versamento dei contributi e premi dovrà essere effettuato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 4 del citato decreto n. 6». Questo sarebbe il testo concordato con il Governo e con il relatore.

LEONARDI, *relatore*. Signor Presidente, chiedo scusa ma sono venuto in possesso del nuovo testo in questo momento. Ho espresso la mia valutazione sul testo precedentemente presentato.

Prendo ora atto del nuovo testo che mi è stato consegnato ed esprimo parere favorevole.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, se ho ben capito la nuova proposta del senatore Piccolo recepisce sostanzialmente la proposta di modifica che era stata avanzata dal Governo. Chiederei soltanto di rileggere l'emendamento per vedere se effettivamente corrisponde, perchè la modifica che il Governo proponeva era del seguente tenore:

All'articolo 5, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, il versamento dei contributi o premi relativi ai rapporti intercorsi tra le stesse parti dalla data di entrata in vigore della legge 19 dicembre 1984, n. 863, sino al 30 dicembre 1990 non determina la nullità dei contratti previsti dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 863 del 1984, con conservazione delle agevolazioni previste dal comma 6 dello stesso articolo 3. Il versamento dei contributi o premi dovrà essere effettuato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 4 del citato decreto-legge n. 6 del 1993».

5.1 (Nuovo testo)

PICCOLO

* PICCOLO. Riformulo l'emendamento nel senso indicato dal Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sulla nuova formulazione dell'emendamento 5.1.

LEONARDI, *relatore*. Il relatore è favorevole all'emendamento 5.1, come riformulato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Piccolo, nel nuovo testo, di cui è stata data poc'anzi lettura.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

PICCOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PICCOLO. Signor Presidente, al fine di agevolare l'*iter* di questo provvedimento, che dovrà tornare alla Camera per la sua approvazione definitiva, d'intesa con il Governo, pur mantenendo le posizioni da noi espresse, ritiriamo sia l'emendamento 5.2 che gli emendamenti da noi presentati agli articoli successivi.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità economica europea o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti. I predetti elenchi debbono riferirsi, rispettivamente, a periodi mensili per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, per cessioni ovvero per acquisti, scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea per un ammontare complessivo superiore a 150 milioni di lire, a periodi trimestrali per gli altri soggetti con ammontare superiore a 50 milioni di lire ed a periodi annuali per i restanti soggetti; gli elenchi stessi debbono contenere i dati anagrafici ed il numero di partita IVA del soggetto obbligato e

debbono essere presentati agli uffici doganali entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di riferimento per gli elenchi mensili ed entro il mese solare successivo negli altri casi.

2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli articoli 21 e 23, comma 1, del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, nonché quelli di cui al comma 2 dello stesso articolo 23 che saranno indicati con decreto del Ministro delle finanze sulla base delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il numero individuale di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti. Negli elenchi trimestrali e annuali debbono essere indicati il numero di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti.

3. Gli elenchi debbono essere redatti su stampati conformi ai modelli predisposti d'intesa con l'ISTAT, approvati con decreto del Ministro delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabilite le modalità per la presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonché le procedure ed i termini per la trasmissione dei dati all'ISTAT. I contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati, dotati di supporti magnetici, in luogo degli elenchi possono presentare, secondo modalità e termini stabiliti dal predetto decreto, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi. I contribuenti possono altresì redigere gli elenchi su carta bianca non specificamente predisposta, purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nella modulistica ufficiale e richiesto dal presente articolo. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potrà emanare le istruzioni applicative.

4. Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o di inesattezza degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste dall'articolo 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Ai fini dell'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni degli articoli 51, 63 e 64 del citato decreto presidenziale n. 633 del 1972.

Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 8 del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 8.

1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50

miliardi e di lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.

2. L'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro di carburante erogato è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, per l'anno 1992, con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 4 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1992, e, per l'anno successivo, con analogo decreto da emanare entro il 31 marzo 1993. Il credito di imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai 10 milioni di litri.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato concesso. L'eccedenza del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 2 non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° luglio 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica il decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1992. L'eccedenza del credito d'imposta, determinato annualmente, non assorbita per i versamenti da effettuare nel relativo periodo d'imposta, può essere scomputabile sui versamenti da effettuare nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il periodo d'imposta 1994.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede a carico del capitolo 6939 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992 e del corrispondente capitolo 3531 del medesimo stato di previsione per l'anno 1993.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrainposta di confine previsti dall'articolo 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano alla benzina avente un tenore di benzene non superiore all'1 per cento in volume, nonché un tenore di idrocarburi aromatici non superiore al 35 per cento in peso, e agli oli da gas per uso combustibile con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento espresso in peso, fino all'importo complessivo, rispettivamente, di lire 20 al litro per la benzina e di lire 21 al litro per gli oli da gas, previo accertamento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei relativi costi. La differenza di imposta non dovuta per effetto dell'applicazione della presente disposizione viene rimborsata al soggetto obbligato al paga-

mento del tributo mediante accredito da utilizzare per l'estrazione di prodotti petroliferi senza pagamento d'imposta per un importo corrispondente alle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso, con l'osservanza delle modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, ai titolari della concessione di coltivazione e ad altri soggetti che intraprendono attività sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o dei comuni limitrofi individuati dalle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991 e del 25 marzo 1992, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 1991, n. 18 del 23 gennaio 1992 e n. 117 del 21 maggio 1992, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 221, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, è riconosciuta, per i periodi d'imposta 1992-1996, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, sugli utili reinvestiti, in ragione d'anno, nelle attività sopra indicate e in attuazione dei predetti piani. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e ai decreti ivi previsti, gli utili non reinvestiti concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare.

6-bis. In alternativa al beneficio di cui al comma 6 e per il medesimo periodo temporale, i soggetti ivi indicati, che operano per le finalità di cui al medesimo comma, possono optare per un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Con i decreti di cui al citato comma 6 sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della concessione del credito d'imposta. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e ai decreti attuativi, il beneficio è revocato.

6-ter. Le esenzioni e il credito d'imposta di cui ai commi 6 e 6-bis devono essere rappresentati nel bilancio dello Stato mediante corrispondente stanziamento di importo non superiore a 80 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi 1993, 1994 e 1995, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro le disponibilità del predetto capitolo sono trasferite allo stato di previsione dell'entrata, a compensazione delle minori entrate che si verificano in conseguenza dell'applicazione dei commi 6 e 6-bis.

6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 6-bis, valutati in lire 80 miliardi per gli anni 1993 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, ritirati dal presentatore:

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

8.1

PICCOLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per l'anno 1992, per favorire gli impianti direttamente interessati dall'obbligo di ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito concorre alla formazione del reddito imponibile».

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le parole: «e, per l'anno successivo, con analogo decreto da emanare entro il 31 marzo 1993»

e al comma 4 sopprimere le parole: «e a lire 100 miliardi per l'anno 1993».

8.2

PICCOLO

Al comma 2, sostituire le parole: «è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente» con le altre: «è stabilito sulla base dei progetti esecutivi per la ristrutturazione della rete distributiva, sulla base di parametri determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8.3

PICCOLO

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 9.

1. Nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° maggio e il 10 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli altri soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono presentare la dichiarazione entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta.».

2. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti nell'articolo 3, primo comma, nn. 3) e 6), ed almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);».

3. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive e di quelle straordinarie, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alla delega ad una azienda di credito nazionale, possono provvedere presso una azienda di credito con sede all'estero disponendo per un bonifico in lire corrispondente all'ammontare delle imposte dovute in favore di una delle aziende di credito nazionali di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

4. Nel bonifico, da domiciliare presso la sede centrale dell'azienda di credito nazionale, devono essere indicati le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza anagrafica nello Stato estero, il domicilio fiscale in Italia, nonché la causale del versamento e l'anno di riferimento.

5. Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega irrevocabile di pagamento; dalla data di ricevimento del bonifico decorre per l'azienda di credito nazionale il termine previsto dall'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per effettuare il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

6. Agli effetti della tempestività del versamento da parte dei contribuenti indicati nel comma 3 si ha riguardo alla data del bonifico.

7. Per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati per un periodo fino a dodici mesi continua ad applicarsi nella misura del 30 per cento e il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, resta determinato al 50 per cento per ciascuna delle scadenze stabilite in ciascun anno.

8. Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: «Gli stampati possono essere acquistati presso gli uffici e le rivendite indicate con decreto del Ministro delle finanze, il quale ne stabilisce il prezzo di vendita; per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente e gratuitamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Ai contribuenti che hanno acquistato gli stampati per la redazione delle dichiarazioni è concesso un credito di imposta nelle misure stabilite dal predetto decreto per un ammontare non superiore al prezzo di vendita degli stampati, da utilizzare nella liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione stessa.». Alla copertura del minor gettito derivante dalla concessione del predetto credito d'imposta, valutato in lire 40 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede riducendo di pari importo il capitolo 5034 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

8-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«t-bis) i corrispettivi versati dai contribuenti persone fisiche non imprenditori in relazione alle prestazioni di consulenza professionale per la compilazione della dichiarazione dei redditi, nei limiti delle tariffe professionali, comprovati da regolare fattura da allegare alla dichiarazione dei redditi;».

8-ter. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le parole: «ed r)» sono sostituite dalle seguenti: «, r) e t-bis)»;

9. L'adeguamento dei ricavi disposto dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si applica ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto.

10. Tra gli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 11 luglio 1986, n. 390, sono compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) e il Club alpino italiano (CAI).

10-bis. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, inerenti la possibilità di regolarizzare la fattura di acquisto, sono prorogate al 30 giugno 1993 senza irrogazione della pena pecuniaria, ma con corresponsione degli interessi per ritardato pagamento nella misura dell'1 per cento per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 1° luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento.

10-ter. All'articolo 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) ai funzionari ed agli agenti dell'ente pubblico concessionario del servizio di accertamento e riscossione a norma dell'articolo 17, nonchè ai loro incaricati muniti di apposito mandato».

11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera b), valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

11-bis. La disposizione di cui all'articolo 4, lettera a), numero 6), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile, per la parte in cui esclude dall'imposta proporzionale di registro gli aumenti di capitale mediante utilizzo di riserve iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria, anche agli aumenti di capitale effettuati mediante passaggio a capitale di riserve iscritte in bilancio a norma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere i commi 8-bis e 8-ter.

9.1

LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 9.

9.3

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. È soppresso il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1989, n. 154. Al relativo onere, stimato in lire 460 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 si fa fronte per il 1993, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando la rubrica «Ministero del tesoro»; per gli anni 1994 e 1995 per lire 90 miliardi annui mediante riduzione delle previsioni di competenza dei capitoli corrispondenti ai sottoelencati raggruppamenti, secondo il codice economico, della categoria IV:

- 4.1.3 Mezzi di trasporto e accessori;
- 4.3.2 Commissioni, comitato, consigli;
- 4.3.4 Compensi per incarichi speciali;
- 4.9.1 Spese di rappresentanza;
- 4.9.3 Spese per uffici e servizi particolari;
- 4.9.4 Spese per convegni, mostre, ...;
- 4.9.5 Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda;
- 4.9.10 Spese di pubblicità,

e per i rimanenti lire 370 miliardi annui mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro

per i medesimi anni, all'uopo utilizzando la rubrica «Ministero del tesoro».

9.4 (ulteriore nuovo testo)

GUGLIERI, PAINI, PAGLIARINI

Sopprimere il comma 10-ter.

9.5

PICCOLO

Invito i presentatori ad illustrarli.

LEONARDI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 9.1 è volto a sopprimere i commi 8-bis e 8-ter, introdotti dalla Camera per affrontare, in maniera forse un po' disinvolta, una questione che, a mio avviso, dovrebbe essere risolta in un quadro più organico. Le norme introdotte dall'altro ramo del Parlamento prevedono la deduzione del 27 per cento dei corrispettivi versati dai contribuenti, persone fisiche, per le spese di consulenza professionale, per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi. Mi rendo conto che tale compilazione diventa sempre più difficile, però a me sembra riduttivo prevedere la detrazione delle spese di consulenza solo per tale comparto professionale. Inoltre, certamente quello dei conflitti di interessi è un problema reale ma, a mio avviso, dovrebbe essere considerato nel quadro più ampio delle varie professioni. Pertanto, ritengo che tale questione dovrà essere affrontata in altra sede più compiutamente.

Per quanto riguarda il comma 9, introdotto dalla Camera, che prevede lo sganciamento completo dell'IVA dalla *minimum tax*, la Commissione ha presentato un emendamento (il 9.3) volto a cancellare la decisione adottata dall'altro ramo del Parlamento. Questa mattina abbiamo però riconsiderato il problema: dal momento che in sede di Commissione finanze è stato predisposto un emendamento tendente ad introdurre una modifica al decreto-legge n. 47, che quanto prima verrà discusso da quest'Aula, trattandosi di identica materia abbiamo ritenuto opportuno riformulare l'emendamento, che è stato presentato nel nuovo testo alla Presidenza poco fa. Sostanzialmente, si tratta della riformulazione di una norma contenuta nel citato decreto-legge n. 47, che stabilisce la contabilizzazione, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, degli effetti derivanti dall'applicazione del contributo diretto lavorativo con la previsione di sanzioni ridotte.

Quindi, l'emendamento agevola l'adeguamento dei ricavi ai fini delle sole imposte dirette facendo venir meno un collegamento diretto tra il contributo diretto lavorativo, comunemente detto *minimum tax*, e l'IVA. Tale collegamento rimarrebbe solo in via indiretta in quanto il contributo diretto lavorativo resterebbe solo come parametro per la definizione dei coefficienti presuntivi i quali hanno rilevanza anche nel campo dell'IVA.

Al testo che è stato depositato presso la Presidenza occorre introdurre una modifica poichè sembrava che l'emendamento avesse effetto

solo per l'anno 1992, mentre invece si tratta di un criterio definitivo. Quindi la norma che approviamo con questo emendamento andrà a regime.

Il nuovo testo dell'emendamento è dunque il seguente:

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi un maggior reddito imponibile al fine di adeguarsi al disposto dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si procede all'applicazione di alcuna sanzione ed interesse. Ai contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, relative all'anno 1992, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per evitare l'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, e all'articolo 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal medesimo articolo 4, comma 3, della predetta legge, come modificato dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto».

9.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

GUGLIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GUGLIERI. Signor Presidente, intendo riformulare l'emendamento 9.4 nel seguente modo:

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi un maggior reddito imponibile al fine di adeguarsi al disposto dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si procede all'applicazione di alcuna sanzione ed interesse. Ai contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per evitare l'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 del

decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e all'articolo 48, primo comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal medesimo articolo 4, comma 3, della predetta legge, ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto».

9.4 (terza riformulazione)

GUGLIERI, ROSCIA, TABLADINI, MANARA,
ZILLI, STAGLIENO, PAINI, PREIONI

Il nocciolo del decreto è costituito proprio dal comma 9 dell'articolo 9 e su questo si è innestato l'ostruzionismo della Lega Nord visto che si tratta di un aspetto importantissimo per il nostro sistema economico e tributario.

Il relatore, senatore Leonardi, ha presentato un emendamento sul quale siamo d'accordo a condizione che si tolgano le parole: «relative all'anno 1992». Proprio in questo senso abbiamo presentato un emendamento sostitutivo dell'emendamento 9.4 da me sottoscritto come primo firmatario.

In questo modo abbiamo trovato un accordo sullo sganciamento dell'IVA dalla *minimum tax*. Non spenderò altre parole su questo problema già ampiamente dibattuto; si trattava di un *desiderata* espresso anche dalla Commissione dei Trenta, di cui il Governo non aveva tenuto conto e ora finalmente siamo arrivati ad una soluzione. Questo mi rende particolarmente felice e con un certo senso di orgoglio possiamo dire di aver contribuito come Gruppo a risolvere un problema sentito dai nostri operatori economici.

L'emendamento 9.3 nel nuovo testo presentato dal senatore Leonardi e l'emendamento 9.4 nel nuovo testo da me presentato potrebbero essere fusi. Pertanto potremmo ritirare il nostro emendamento aderendo a quello del relatore, a condizione che in tale emendamento, com'è già detto dal senatore Leonardi in maniera precisa, vengano tolte le parole: «relative all'anno 1992». Rimanendo questa formulazione, infatti, si risolverebbe il problema per il 1992 ma esso riaffiorerebbe per il 1993 e il 1994. Invece con la soppressione sopra indicata la norma entra a regime. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord*).

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

FORTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, sottolineo con soddisfazione che il Gruppo della Lega Nord e il relatore hanno accolto l'emendamento presentato da me e dal senatore Scheda, a nome del Gruppo socialista, sull'altro provvedimento legislativo - che costituiva la sede propria - riguardante l'imposta sul valore aggiunto.

In questo provvedimento «macedonia» era stata opportunamente abrogata dalla Camera la norma aberrante per cui si applicava il contributo diretto lavorativo, concetto che attiene al reddito di lavoro autonomo e di impresa, all'imposta sul valore aggiunto, che è un'imposta sui consumi, così facendo un salto con il trapezio e cadendo per terra, perchè tra reddito e consumo concettualmente non vi è identità, essendovi di mezzo come differenza l'investimento. La Camera dei deputati bene aveva fatto quindi a togliere questo aberrante collegamento perchè la norma era sicuramente incostituzionale, violando gli articoli 3 (uguaglianza) e 53 (capacità contributiva) della Costituzione. Tuttavia rimaneva un problema di gettito e di controlli.

L'emendamento da me presentato, che ha registrato larghissimo consenso in sede di esame del provvedimento sull'IVA e che ripresentiamo qui per rispondere anche alle aspettative dell'altro ramo del Parlamento che, sia pure in modo più semplicistico, aveva espresso tale esigenza, ha il duplice effetto di evitare delle evasioni che possono far perdere gettito e un automatismo di collegamento tra reddito e consumo del tutto inappropriato. L'emendamento stabilisce semplicemente che il contribuente, nel caso di accertamento induttivo, può scegliere di adottare i coefficienti che valgono per la *minimum tax* (quando il suo reddito evidentemente tenda ad identificarsi col valore aggiunto dei consumi perchè non vi sono investimenti) oppure di ricorrere agli altri coefficienti presuntivi - di cui il contributo diretto lavorativo è solo una componente - quando abbia situazioni differenti. In questo modo vengono salvaguardate le esigenze di equità fiscale a favore del contribuente, nonchè i principi di uguaglianza e capacità contributiva, e nello stesso tempo si consente alla pubblica amministrazione il recupero dei gettiti nel caso di contribuenti che, non avendo indicato in modo corretto le varie poste ai fini del tributo sul valore aggiunto, debbono essere sottoposti ad un accertamento induttivo teso a ricostruire gli imponibili in un modo presuntivo.

Votiamo quindi a favore di questo emendamento, ritenendo in tal modo di aver dato anche ai colleghi della Camera, che avevano espresso questa esigenza, e ai colleghi della Commissione, che avevano manifestato questa preoccupazione, un contributo e un impegno per la sollecita approvazione di un provvedimento largamente atteso. (*Applausi dal Gruppo del PSI*).

PAVAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE..Ne ha facoltà.

PAVAN. Signor Presidente, ho chiesto la parola a nome della 5ª Commissione in relazione al problema della copertura finanziaria di questo emendamento.

La 5ª Commissione aveva espresso un parere contrario sull'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati, perchè comportava una diminuzione del gettito di 460 miliardi. Pertanto aveva espresso parere favorevole alla soppressione di quell'emendamento, che in un primo tempo era stato recepito dalla 6ª Commissione. Adesso quell'emendamento soppressivo viene sostituito da un altro emendamento che sia il relatore che il senatore Forte hanno illustrato.

Vorrei chiedere allora al Governo, poichè non abbiamo elementi sufficienti per una valutazione obiettiva del fatto, se l'emendamento del relatore, così come illustrato, garantisce i 460 miliardi di gettito che il comma 9 del testo originario dava come entrata.

Se c'è questa garanzia il parere della 5ª Commissione è favorevole. In caso contrario, dal momento che tale cifra fa parte dei 2.800 miliardi che sono inseriti nella finanziaria, sono costretto ad esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 9.3, nel nuovo testo.

* **DE LUCA**, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, questo emendamento ha avuto un percorso molto complesso tra due posizioni opposte: quella dell'automatismo insito nel testo predisposto dal Governo e quella dell'eliminazione secca dell'automatismo stesso effettuata con l'emendamento introdotto dalla Camera. La soluzione, già individuata in sede di esame del decreto-legge n. 47, prevede un elemento di valutazione dei ricavi che può essere recuperato attraverso l'accertamento induttivo. In buona sostanza, viene eliminato l'effetto perverso dell'automatismo, ma rimane la possibilità per il Governo, attraverso un programma di accertamenti induttivi, di considerare anche l'elemento ricavo ai fini della determinazione del gettito. Pertanto, con un programma predisposto *ad hoc*, gli uffici ritengono che l'effetto di gettito (cioè i 460 miliardi cui faceva prima riferimento il senatore Pavan) possa essere perseguito.

In tal senso dichiaro non solo che il Governo è favorevole a questa formulazione dell'emendamento, ma anche che, attraverso un programma di accertamenti induttivi che l'amministrazione finanziaria si riserva di predisporre, non ci sarà perdita di gettito.

PRESIDENTE. Senatore Pavan, dopo la risposta fornita dal rappresentante del Governo, ritiene superate le difficoltà cui accennava precedentemente?

PAVAN. Sì, signor Presidente; devo però rivolgere un invito al Governo affinché questo programma sia attuato in modo che l'accertamento garantisca effettivamente questi 460 miliardi.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 9.4 (terza formulazione) proposto dal senatore Guglieri, un emendamento che, tolta l'espressione «relativo all'anno 1992», è identico all'emendamento 9.3 (nuovo testo) da lei presentato.

LEONARDI, *relatore*. Signor Presidente, illustrando l'emendamento 9.3 avevo già manifestato la mia disponibilità a togliere il riferimento alla scadenza. In questo modo, come lei affermava, l'emendamento 9.3 diventa identico all'emendamento 9.4 del senatore Guglieri, rispetto al quale esprimo parere favorevole.

* GUGLIERI. Signor Presidente, a questo punto ritiro l'emendamento 9.4 e aggiungo la mia firma all'emendamento presentato dal relatore.

LONDEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONDEI. Converghiamo anche noi sulla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti 9.1 e 9.3, presentati dalla Commissione.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Come avevo già anticipato, esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.1 e sull'emendamento 9.3 (nuovo testo) del relatore, così come riformulato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, non siamo assolutamente d'accordo con il testo di tale emendamento soprattutto perchè con esso si vorrebbe eliminare anche quella minima detrazione relativa alle prestazioni di consulenza professionale per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Contrariamente alle promesse di quel tal ministro Goria che aveva indicato prossima una semplificazione del modello 740; contrariamente a quanto aveva dichiarato il sorridente segretario generale del Ministero delle finanze, ora segretario di partito, il modello 740 risulta ulteriormente complicato rispetto a prima. Anche io, che finora ho compilato il modello 740 da solo, quest'anno non sarò più in grado di farlo per le complicazioni che sono state introdotte.

Ritengo più che doveroso mantenere il testo approvato dalla Camera dei deputati dove si prevede che, visto che quei poveri diavoli dei contribuenti sono obbligati di fatto a ricorrere alle prestazioni di un consulente, quantomeno possano detrarre qualcosa, proprio in considerazione di tale obbligatorietà. Contrariamente alle parole di Montequieu, non solo le leggi ma anche l'applicazione pratica delle stesse in Italia è praticamente impossibile da parte del cittadino.

Annuncio pertanto che voteremo contro l'emendamento 9.1 e, a nome del prescritto numero di senatori, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata.

(La richiesta risulta appoggiata).

Onorevoli colleghi, poichè dal prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.1, decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

FORCIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORCIERI. Signor Presidente, vorrei esprimere la mia posizione contraria all'emendamento 9.1. La dizione introdotta dalla Camera è da ritenersi giusta e doverosa, in considerazione delle difficoltà che anno dopo anno aumentano nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi e negli adempimenti fiscali per i contribuenti. Ritengo estremamente doveroso che da parte del legislatore ci sia il riconoscimento, seppure parziale, delle spese sostenute per compilare le dichiarazioni. Annuncio pertanto il mio voto contrario all'emendamento soppressivo 9.1.

FORTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, a nome del Gruppo socialista e mio personale esprimo stupore per il fatto che la *lobby*, è giusto chiamarla così, degli onorevoli che esercitano anche la professione di dottore commercialista, sia giunta a questo vergognoso punto di impudenza, ottenendo alla Camera dei deputati una detrazione fiscale per le spese sostenute dai clienti di questa categoria, fra le più avvantaggiate dal complicato sistema tributario vigente; nello stesso tempo, continua, mediante alcuni senatori che spesso fanno sfoggio di moralismo, questo esercizio di pressione e di lobbismo a favore del proprio interesse particolare in questa sede.

È stata richiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo su questo punto, concernente il problema se sia onesto e serio ridurre il gettito fiscale mediante una detrazione privilegiata non già per la pensione integrativa, per una spesa per l'istruzione universitaria o per una spesa per la cultura, ma per le spese che vanno a favore dei dottori commercialisti. Sono felice che si possa effettuare questa votazione a scrutinio palese, perchè sarà molto interessante pubblicare l'elenco di coloro che hanno votato a favore di questa norma ed analizzare l'incrocio tra la professione esercitata da questi soggetti o dai rispettivi familiari ed il loro voto. È abbastanza evidente che se un commercialista voterà per l'abrogazione di questa norma di favore per la categoria, dimostrerà di essere un onesto rappresentante dei cittadini, mentre se voterà per il mantenimento di questa norma - in favore quindi della

categoria dei commercialisti – dimostrerà di essere un rappresentante dei cittadini che antepone il proprio interesse particolare a quello generale.

Quindi sono particolarmente lieto di partecipare a questa votazione a scrutinio palese. *(Applausi dai Gruppi del PSI e della DC. Congratulazioni).*

ROVEDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Signor Presidente, essendosi già espresso in dichiarazione di voto il senatore Speroni, ritengo forse che non mi sia concesso di intervenire.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Roveda.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, non essendo ancora trascorso il tempo previsto dal Regolamento per l'effettuazione di una votazione mediante scrutinio elettronico, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,15, è ripresa alle ore 12,30).

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Avverto che la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico dell'emendamento 9.1, è stata ritirata.

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 9.1.

LONDEI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONDEI. Signor Presidente, il Gruppo del PDS, in coerenza con quanto dichiarato in Commissione, voterà a favore dell'emendamento 9.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.4 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dalla Commissione, nel nuovo testo e con la modifica indicata dal relatore.

È approvato.

Comunico che i seguenti emendamenti, presentati ai successivi articoli del decreto-legge dal senatore Piccolo, sono stati ritirati:

Al comma 1, sostituire le parole: «al netto degli interessi» con le altre: «comprensivo degli interessi».

10.1

PICCOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta» con le altre: «globalmente per tutte le imposte e tutti i periodi d'imposta».

10.2

PICCOLO

Al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a quello riconosciuto dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta», con le altre: «corrispondente all'interesse riconosciuto per il credito d'imposta».

10.3

PICCOLO

Al comma 2, sostituire la parola: «inferiore» con l'altra: «superiore».

Conseguentemente al comma 3 sostituire: «4792,5» con «4702,5»; «585» con «405»; «256» con «177,1875»; «512» con «344,375»; «36,5» con «25,3125»; «73» con «50,625».

10.4

PICCOLO

Al comma 3, sostituire: «975» con «675»; «855» con «590,625»; «120» con «84,375».

11.1

PICCOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «a mezzo lettera non raccomandata» con le altre: «a mezzo lettera raccomandata».

12.2

PICCOLO

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

12.3

PICCOLO

Sopprimere i commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater.

12.4

PICCOLO

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire la parola: «nazionale» con l'altra: «regionale».

13.4

PICCOLO

Al comma 1, alla lettera a), capoverso 3, aggiungere dopo le parole: «numero degli sportelli» le altre: «tenuto conto degli orari di apertura».

13.5

PICCOLO

Al comma 1, alla lettera a), capoverso 3, lettere b) e c), sopprimere le parole: «uguale per tutti gli ambiti territoriali».

13.2

PICCOLO

Al comma 1, alla lettera a) capoverso 3, sopprimere la lettera d) e conseguentemente sopprimere la lettera b) e il comma 2.

13.3

PICCOLO

Sopprimere il comma 2.

13.6

PICCOLO

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

14.2

PICCOLO

Sopprimere l'articolo.

14-bis.1

PICCOLO

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge, comprendente le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 10.

1. Le richieste presentate con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, per la estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi,

non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, sono oggetto di controllo da parte degli uffici competenti e quindi di riscontro secondo quanto disposto dal predetto decreto del Ministro delle finanze; con le operazioni di riscontro, è effettuato il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito, computati fino al 31 dicembre 1992, secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta.

2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento 1° gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 1° marzo 1993, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al presente comma.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 4.792,5 miliardi per il 1993 ed in annue lire 585 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 4.500 miliardi per il 1993, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari»; quanto a lire 256 miliardi per il 1993 e a lire 512 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 36,5 miliardi per il 1993 e a lire 73 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11.

1. I contribuenti che nell'anno 1992 hanno registrato importazioni da Paesi membri della Comunità economica europea in misura superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli acquisti e importazioni di beni e servizi registrati nel corso dello stesso anno e che nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto evidenziano un credito d'imposta non inferiore a lire 100 milioni, non possono computare tale importo in detrazione negli anni successivi. La disposizione si applica anche alle eccedenze di credito non compensate, determinate in sede di dichiarazione annuale e trasferite dalle singole società controllate agli enti e società controllanti che si sono avvalsi per l'anno

1992 delle disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 si applicano all'estinzione dei crediti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto indicate nel comma 1 del predetto articolo 10, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986. In tale caso la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 1993; le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 giugno 1993; gli interessi, relativi a ciascun credito, devono essere computati al 31 dicembre 1993; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994; l'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 7.500 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993; il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1993.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.500 miliardi per il 1993 e in annue lire 975 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede, quanto a lire 7.500 miliardi per il 1993 e lire 855 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 12.

1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non è superiore a lire 600.000, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo della notificazione della cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto articolo 25; restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva.

2. Nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo di tributi erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento deve indicare, oltre gli elementi indicati nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche il diritto di notifica, in favore del concessionario del servizio della riscossione dei tributi, in misura pari a quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202.

3. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione scadute nei mesi di settembre e novembre 1991, nonché nei mesi di febbraio, aprile, giugno e settembre 1992, ferma restando la validità degli atti già compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1° novembre 1992.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dilazione è usufruibile anche sui versamenti diretti se il decreto di concessione della dilazione viene emesso successivamente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 72 del presente decreto per la rata cui la dilazione si riferisce.»;

b) all'articolo 78, le parole: «il concessionario deve dimostrare» sono sostituite dalle seguenti: «il concessionario, anche nei casi in cui si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 51, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve dimostrare».

5. Per le infrazioni, diverse da quelle di cui al comma 5-ter del presente articolo, commesse dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1992, non si fa luogo all'irrogazione delle sanzioni e delle pene pecuniarie previste dal capo I del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, qualora i soggetti interessati presentino, entro il 30 aprile 1993, alla competente Intendenza di finanza, domanda di definizione per ciascuna concessione gestita con contestuale pagamento di una somma di lire tre milioni per ciascun anno di gestione o frazione di esso.

5-bis. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aventi per oggetto le sanzioni e le pene pecuniarie di cui al comma 5 possono essere definite, entro il 30 aprile 1993, mediante il pagamento del 10 per cento delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate, fermo restando che, per ciascun anno di gestione in cui le infrazioni sono state accertate, il pagamento non potrà essere inferiore a lire quattro milioni.

5-ter. Per le infrazioni riguardanti i versamenti continuano ad applicarsi, per il periodo compreso tra il 1° maggio 1990 ed il 31 dicembre 1992, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, semprechè le relative regolarizzazioni siano effettuate entro il 30 aprile 1993. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 20 per cento annuo.

5-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 aprile 1993 non si fa luogo alla notificazione dei provvedimenti di irrogazione di interessi, sanzioni e pene pecuniarie per le infrazioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter. Le definizioni e le regolarizzazioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dare luogo a rimborsi delle maggiori sanzioni, pene

pecuniarie ed interessi già corrisposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-*quinquies*. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 aprile 1993, saranno stabilite le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 13.

1. All'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari simili, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme rimosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità. La remunerazione è articolata come segue:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme rimosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme rimosse, con la determinazione di un importo minimo e di importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;

c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo rimosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme rimosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;

d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare la remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.»;

b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate.»;

c) al comma 8, nel primo periodo, sono soppresse le parole: «e degli interessi»; le parole: «tenuto conto anche delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo».

2. La misura minima del compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è fissata, per i ruoli emessi entro il 31 dicembre 1992, in lire 5.000, valevole per tutte le concessioni.

3. Per l'anno 1993, la rideterminazione dei compensi deve essere contenuta nei limiti della dotazione del pertinente capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

Articolo 14.

1. Per l'anno 1992 non si fa luogo all'applicazione dell'articolo 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 13, comma 1, del presente decreto.

2. Per lo stesso anno 1992 ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed ai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione spetta, a titolo di contributo in conto esercizio e nei limiti delle residue disponibilità di bilancio esistenti al 31 dicembre 1992 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992, il compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 13, comma 1, del presente decreto; tale compenso è da calcolarsi in relazione all'ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nell'anno 1992, e non può, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese di gestione riferite all'esercizio 1992 e la somma costituita dall'importo delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora percepiti nello stesso esercizio.

3. Ai fini di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 1993, verranno determinati l'importo per abitante spettante a ciascuna concessione, nonché le modalità ed i

termini di presentazione, da parte dei concessionari e dei commissari governativi, della domanda per ottenere il contributo e della relativa documentazione.

4. Il contributo di cui al comma 3 è attribuito con decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 1993.

5. Dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4 e fino alla data di effettiva liquidazione del contributo il Ministero delle finanze concede ai concessionari o ai commissari governativi una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario o il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

6. La regolazione contabile concernente i provvedimenti di dilazione emessi dall'intendente di finanza a favore dei concessionari e dei commissari governativi per i contributi in conto esercizio erogati ai sensi del presente articolo verrà effettuata nell'anno 1993 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'anno 1992 mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le concessioni operanti nella Regione siciliana.

Articolo 14-bis.

1. Il versamento da parte dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle imposte dirette iscritte, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, nei ruoli principali ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché nei ruoli suppletivi e relativi ruoli speciali, deve avvenire, al netto del compenso di riscossione di competenza, nei seguenti termini:

a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza, i tre decimi dell'importo di ciascuna rata;

b) entro il quattordicesimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza, ulteriori tre decimi dell'importo di ciascuna rata;

c) entro il quattordicesimo giorno del sesto mese successivo alla scadenza di ciascuna rata, i restanti quattro decimi dell'importo di ciascuna rata.

2. Ai versamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei commi da 3 a 6 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Articolo 15.

1. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore delle Ferrovie dello Stato Spa, disposto dagli articoli 1 e 15 della legge

17 maggio 1985, n. 210, gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene e delle relative note di trascrizione compilate e presentate dall'ente «Ferrovie dello Stato» e dalle Ferrovie dello Stato Spa. Le schede suddette devono altresì contenere: l'indicazione degli oneri gravanti sui beni a favore delle amministrazioni dello Stato e di terzi o dei relativi limiti; la valutazione dei beni riferita ai valori di mercato corrente al 31 dicembre 1985, fatte salve le successive variazioni per le modifiche nelle destinazioni urbanistiche nella zona, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto; l'attestazione, da parte dei direttori compartimentali delle Ferrovie dello Stato Spa, territorialmente competenti, che alla data del 31 dicembre 1985 il bene risultava nella disponibilità della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

2. Le Ferrovie dello Stato Spa, contestualmente alla presentazione delle schede e delle note di trascrizione di cui al comma 1 agli uffici e conservatorie di cui al medesimo comma, trasmette le stesse schede e note di trascrizione al Ministero delle finanze che può sollevare contestazioni a riguardo nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento. La contestazione sospende l'efficacia della trascrizione di cui al comma 1 ed è definita con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti. Nel caso in cui disponga il trasferimento del bene, il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura.

3. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 1 e 2 i beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario, che abbiano formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o dell'ente «Ferrovie dello Stato» e delle Ferrovie dello Stato Spa non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle finanze e le Ferrovie dello Stato Spa sono tenuti a comunicarsi reciprocamente l'elenco dei beni e diritti di cui al presente comma. Le eventuali controversie sulla spettanza dei suddetti beni e diritti sono risolte con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti.

3-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1992, e in deroga alle medesime, continua ad applicarsi alle Ferrovie dello Stato Spa quanto disposto dall'articolo 24, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, per le controversie pendenti e limitatamente al grado di giudizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 16.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

L'esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge è così esaurito.

Avverto che il seguente emendamento, presentato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, è stato ritirato:

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Restano altresì validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti, fino alla data di decadenza per mancata conversione in legge, dai decreti-legge 1° febbraio 1992, n. 47, 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, 24 luglio 1992, n. 348, 24 settembre 1992, n. 388 e 24 novembre 1992, n. 455».

1.1a

PICCOLO

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1993, un decreto legislativo al fine di apportare modificazioni alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della presente legge, oggetto dei ricorsi di cui ai commi 1-bis e 1-ter del citato articolo 2, per conformarle alla decisione definitiva sui predetti ricorsi. Nel medesimo decreto potranno altresì essere introdotte ulteriori modificazioni delle tariffe d'estimo e delle rendite vigenti con l'applicazione di un coefficiente unico incrementativo per l'intero territorio nazionale al fine di mantenere l'invarianza del gettito. Fino al 31 dicembre 1993, resta fermo per i comuni e i contribuenti l'effetto di cui al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. Il termine del 30 giugno 1992 stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 giugno 1990, n. 165, per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è differito al 30 giugno 1994. Il termine del 31 dicembre 1992, stabilito dall'articolo 1, comma 3, primo periodo, della predetta legge n. 165 del 1990, per apportare a ciascun testo unico le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate nei tre mesi anteriori alla data della sua pubblicazione, è differito al 31 dicembre 1994.

2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4 e 7, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, tenendosi conto, per quanto riguarda il testo unico sulla riscossione dei tributi, che, nell'operare il coordinamento con la legge 29 ottobre 1991, n. 358, e con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, alle norme del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 potranno essere apportate le modificazioni necessarie per armonizzare le procedure di liquidazione e riscossione dei crediti tributari e dei rimborsi e per assicurare la celerità, l'economicità e l'efficacia di dette procedure; potranno essere, altresì, corrette ed integrate le disposizioni sul conto fiscale estendendo la disciplina della responsabilità dei concessionari per la riscossione dei tributi diversi da quelli diretti. Restano altresì ferme le disposizioni dell'articolo 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, e dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

3. Fino alla data del 31 dicembre 1994 è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Il comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria continua ad operare anche oltre il 31 dicembre 1992, fino alla data del 31 dicembre 1994. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, si provvede alla sua ricostituzione.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato in lire 617 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 1994, un decreto legislativo recante disposizioni modificative ed integrative della disciplina tributaria di determinazione del reddito d'impresa secondo criteri di adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo principi di competenza economica tenuto

conto delle esigenze di efficienza, di rafforzamento e di razionalizzazione dell'apparato produttivo, nonché delle disposizioni recate dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Il decreto legislativo sarà adottato su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dall'invio del relativo schema da parte del Governo.

6. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1994, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, uno o più decreti legislativi al fine di apportare ai testi unici pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate successivamente all'emanazione degli stessi testi unici e fino a tre mesi prima della pubblicazione di ciascun decreto legislativo, attuando il coordinamento sistematico di tali disposizioni e di quelle contenute nei predetti testi unici ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1987, n. 550.

7. All'articolo 34 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h-bis*) estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, alle operazioni previste dal presente comma.»;

b) al comma 2, all'alinea, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;

c) al comma 2, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

«*h*) per quanto non espressamente disciplinato nelle lettere precedenti e, in particolare, per quanto concerne le imposte indirette, equiparazione del regime delle scissioni a quello stabilito per le operazioni di fusione»;

d) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h-bis*) estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, alle operazioni previste dal presente comma.»;

e) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Con i decreti legislativi di attuazione delle norme di cui al comma 1, sarà stabilita anche la disciplina delle stesse operazioni ai fini delle imposte indirette osservando principi e criteri direttivi analoghi a quelli contenuti nella lettera *h*) del comma 2».

8. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nell'alinea, le parole: «31 dicembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1994»;

b) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere rappresentati in bilancio con autorizzazioni di spesa»;

c) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti saranno mantenuti se le finalità per le quali essi sono stati previsti risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale di rilievo costituzionale, compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto dell'effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonchè delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento alle aree depresse del territorio nazionale»;

d) al comma 1, la lettera d) è soppressa;

e) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dell'entità dei benefici da ciascuno derivanti,» sono inserite le seguenti: «e delle agevolazioni rispondenti alle caratteristiche strutturali dei tributi ovvero a finalità di rilievo costituzionale,»;

f) al comma 2, quarto periodo, le parole: «1° gennaio 1992» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1994»;

g) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il Governo presenta al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, e sulle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo in vigore in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, individuati anche in base ai requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 e all'entità dei benefici fiscali da ciascuno derivanti».

9. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 9, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sostituito dal seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1993, uno o più decreti legislativi diretti all'introduzione di un trattamento tributario agevolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, per i contribuenti persone fisiche, che tenga conto del numero dei componenti del nucleo familiare a carico dei contribuenti, e del caso in cui il reddito di uno dei componenti esaurisca la capacità contributiva dell'intero nucleo familiare. I decreti legislativi dovranno inoltre introdurre modificazioni alla disciplina

dell'assegno per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, dirette a sostenere maggiormente le famiglie economicamente svantaggiate».

10. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 9, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: «1° gennaio 1993» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1994».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere i commi 2, 5, 7, 8, 9 e 10.

3.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

LEONARDI, *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LONDEI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONDEI. Signor Presidente, già in sede di discussione generale abbiamo preannunciato il nostro voto contrario al provvedimento in esame. Pur riconoscendo che alcune modifiche positive sono state introdotte, con il parere favorevole del relatore e del Governo, ribadiamo il nostro voto contrario poichè, a nostro avviso, questo provvedimento contiene tutto e il contrario di tutto. Inoltre, introduce il condono fiscale, a discapito dei cittadini che compiono il loro dovere e a beneficio di coloro che non lo fanno.

Per tali motivazioni, il Gruppo democratico della sinistra voterà contro il provvedimento. *(Applausi dal Gruppo del PDS).*

TURINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, il Gruppo del Movimento sociale italiano voterà contro la conversione in legge del decreto-legge n. 16 del 23 gennaio 1993. Si tratta di un provvedimento-*omnibus*, poichè contiene tutto ed il contrario di tutto: miniere, Ferrovie dello Stato, casa, *minimum tax*, dichiarazione dei redditi, e via dicendo. Effettivamente, mette insieme tutto, anche alcune buone proposte che noi stessi abbiamo appoggiato con convinzione, come ad esempio l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche sugli utili reinvestiti nelle attività sostitutive nelle zone a dismissione mineraria. Si tratta di zone ad alto rischio occupazionale, come abbiamo ben evidenziato sia in Commissione che in Aula, per cui condividiamo pienamente quanto previsto all'articolo 8.

Vi sono invece altre proposte che riteniamo assolutamente non condivisibili, come il mantenimento della tassa sulla prima casa, anche se è stata ridotta del 50 per cento. Noi abbiamo chiesto la completa esenzione poichè si tratta del diritto alla proprietà, per cui non dovrebbe essere prevista alcuna tassazione.

Inoltre, agli articoli 6 e 7 si intravedono chiaramente appesantimenti burocratici attraverso l'introduzione di nuovi elenchi, registrazione ed altro, il che comporterà gravi sanzioni pecuniarie e costi aggiuntivi per le aziende.

Non condividiamo neanche l'articolo 9, che introduce incredibili ulteriori difficoltà nella compilazione della dichiarazione dei redditi da parte dei cittadini e delle società.

Queste sono le ragioni principali per cui, pur dando atto al Governo di aver accolto alcuni emendamenti migliorativi da noi approvati, ribadisco il voto contrario del nostro Gruppo sul provvedimento. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN).*

FERRARA Vito. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Vito. Signor Presidente, i senatori de «La Rete» voteranno contro questo provvedimento sia per la sua eterogeneità che per il fatto di essere stato più volte reiterato, e già questo dovrebbe far riflettere gli onorevoli senatori.

Si tratta di un provvedimento assai farraginoso, che contiene un'altra previsione inaccettabile: mi riferisco al condono fiscale, che, onorevoli senatori, è una vera e propria offesa a chi ogni anno, regolarmente, compila la propria dichiarazione dei redditi, pagando le tasse dovute fino all'ultima lira; e sono molti i cittadini che in Italia

fanno il loro dovere. Il condono, ripeto, offende i contribuenti che si comportano con onestà e correttezza.

Pertanto, i senatori de «La Rete» voteranno contro il provvedimento.

FORTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista su questo provvedimento, che soddisfa una serie di esigenze molto importanti, tra cui anche quelle del gettito della finanza pubblica in cui si inserisce la normativa sul condono.

Mi sia consentito osservare che fino a quando l'Amministrazione finanziaria non avrà raggiunto (anche con riferimento al contenzioso tributario) livelli adeguati di funzionalità, misure del genere saranno purtroppo inevitabili per cercare di risolvere i problemi del gettito e le controversie, nonchè i problemi insorgenti per il fatto che i contribuenti a volte commettono degli errori dovuti alla complessità di norme stratificate non facilmente comprensibili e che a volte gli uffici compiono degli accertamenti a caso per evitare i termini di prescrizione.

Augurandomi che non si debbano prevedere altri condoni, nel presupposto di un miglior funzionamento dell'Amministrazione finanziaria (diversamente, i condoni saranno inevitabili), vorrei spendere due parole, come presidente della Commissione finanze, per invocare la collaborazione della Camera dei deputati. Gran parte delle modifiche da questa introdotte erano utili e costruttive; purtroppo, però, non è stato possibile accoglierne alcune perchè la loro formulazione non era estremamente soddisfacente (forse, per la fretta).

Riteniamo di aver migliorato la parte relativa al collegamento tra IVA ed imposta minimale sul reddito da lavoro autonomo e delle piccole imprese, rimane, però esclusa una questione che la Camera aveva giustamente messo in luce, relativa alla tassazione diretta nei comuni «turistici», dove l'imposta personale sul reddito graverà soltanto sui residenti, mentre i non residenti pagheranno solo l'imposta immobiliare.

Certamente esistono esigenze di armonizzazione delle aliquote considerando il sistema delle imposte dirette locali con una differenziazione all'interno dell'imposta immobiliare. Peraltro, la norma introdotta dalla Camera non distingueva i comuni «turistici» dagli altri; inoltre, la loro definizione è abbastanza complessa. Infine, i livelli di aliquote resi disponibili per le variazioni in più e in meno erano troppo alti e discrezionali.

Per questi motivi chiediamo ai colleghi della Camera di comprendere che il problema esiste e dovrà essere affrontato, ma che i termini in cui la norma era formulata non erano soddisfacenti.

Con queste considerazioni, annuncio il voto favorevole dei senatori comunisti...

LONDEI. È un *lapsus* per il futuro!

FORTE. Si è trattato solo di un *lapsus*. Non credo di aver mai pensato nella mia vita – mi spiace per voi – neanche per un minuto di simpatizzare per il comunismo. Forse è successo qualcosa nella parte cattiva del mio animo.

A nome del Gruppo socialista e come presidente della Commissione finanze e tesoro annuncio quindi il voto favorevole sul provvedimento, sollecitando i colleghi della Camera ad adattarsi a questo sforzo, atteso da gran parte dei cittadini e dei contribuenti italiani.

PICCOLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PICCOLO. Signor Presidente, abbiamo già esposto in sede di discussione generale le osservazioni critiche sollevate dal nostro Gruppo nei confronti di questo decreto. Ne sono testimonianza gli stessi emendamenti che abbiamo proposto in gran numero.

Ciò non di meno, vi sono state delle modifiche introdotte nel corso della discussione: alcune da noi condivise, altre meno. In particolare, mi piace ricordare quella che interessa gran parte del territorio del nostro paese, cioè la possibilità di far rivivere le sezioni distaccate delle commissioni tributarie, proprio perchè la riforma del contenzioso aveva accentrato tutto nei capoluoghi di provincia, rendendo certamente più difficoltosi i ricorsi e la tutela dei diritti tributari dei contribuenti. Essa riguarda cinquantaquattro circondari di tribunale, oltre a sette circoli di Corte d'appello già esistenti che potrebbero esserne interessati.

Abbiamo ritirato gli emendamenti non già perchè non ritenevamo più opportuno insistere sugli stessi, bensì perchè volevamo comunque pervenire alla conclusione dell'*iter* del provvedimento. Infatti, dopo sette sue reiterazioni rischiavamo di tornare a confrontarci su posizioni statiche, mentre nel frattempo il termine di scadenza del condono continuava a slittare. È stato quindi il nostro interesse a concludere definitivamente questa pace a spingerci a ritirare i nostri emendamenti, pur mantenendo ferme le nostre posizioni.

Ribadisco quindi il nostro voto contrario sul provvedimento.

FAVILLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole della Democrazia cristiana.

In passato abbiamo già esaminato diverse volte in Commissione il decreto originario, prima della sua reiterazione e crediamo che il testo che verrà oggi licenziato contenga degli ulteriori miglioramenti, anche se non si è potuta completare la parte che riguarda l'articolo 3, introdotto dalla Camera e relativa alle deleghe già concesse in passato al Governo in materia di riforma del sistema delle agevolazioni e di trattamento tributario della famiglia.

È intenzione della 6ª Commissione riprendere l'argomento in occasione dell'esame del decreto-legge n. 47 in modo più approfondito di quanto non ci sia stato consentito dalla ristrettezza dei tempi a nostra disposizione. L'augurio è che la Camera riesca tempestivamente ad approvare il provvedimento, in modo che si possa mettere fine a questa serie di reiterazioni del decreto-legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi» (1057)
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato da poco i propri lavori ed è pertanto autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MONTINI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, il 10 marzo la Camera ha convertito in legge il decreto-legge n. 17 del 23 gennaio 1993, che reca nuove norme per l'integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi. L'originario decreto-legge è datato 24 novembre 1992 e reca il numero 457.

Si tratta di un articolo unico che integra, modificandola, la legge 3 aprile 1979, n. 95, nota come «legge Prodi», ammettendo tra i presupposti soggettivi necessari ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di un'impresa insolvente anche l'esistenza di un indebitamento nei confronti dello Stato da parte di enti pubblici o di società a partecipazione pubblica, in conseguenza di decisioni degli organi comunitari in materia di aiuti. Mi riferisco agli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

La norma precedente (la «legge Prodi») indicava come presupposti per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria lo stato di insolvenza dell'impresa, un numero di addetti non inferiore a 300 e un'esposizione debitoria qualificata pari ad un importo che veniva aggiornato annualmente e che ammontava, fino al 30 aprile 1993, a 68.835 milioni di lire.

Recita la nuova norma: «Sono soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese il cui stato di insolvenza sia determinato dall'obbligo di restituire allo Stato, ad enti pubblici o a società a prevalente partecipazione pubblica una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato, e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire».

La Camera, in sede di conversione del decreto-legge n. 17, ha inoltre inserito in un nuovo articolo la sostituzione del comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 95 del 1979, così formulato, in conformità agli orientamenti emersi in sede comunitaria: «Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal comma 2 dell'articolo 212 della legge fallimentare, sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non più di duecentocinquanta dipendenti».

La 5^a e la 2^a Commissione hanno espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole, osservando, la seconda, essere «eccessivo il numero di dipendenti delle imprese artigiane e industriali - da 100 a 250 - che sono preferite nella distribuzione di acconti ai creditori, e ciò anche in ragione del danno nei confronti di altri piccoli operatori economici non rientranti nelle categorie artigiane e industriali».

Il provvedimento non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

L'istituto dell'amministrazione straordinaria, oggi adottato anche in altri paesi, fu introdotto nel nostro ordinamento per intervenire su attività aziendali che, non potendo andare avanti, avrebbero rischiato di essere sottoposte a procedura fallimentare. È uno strumento volto a perseguire la ripresa produttiva di imprese la cui crisi, in ragione delle dimensioni aziendali, coinvolga non soltanto gli interessi a rilevanza pubblica, quali quelli relativi alla conservazione delle attività produttive e alla tutela dei posti di lavoro.

Nell'esprimere parere favorevole all'Assemblea, penso che sia oggi opportuno avviare una riflessione globale e approfondita sulla «legge Prodi» (anche se lo stesso professor Prodi ne ha disconosciuto la paternità), nella dimensione e alla luce della presente situazione socio-economica del paese. *(Applausi del senatore De Cosmo).*

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

DE CINQUE, *sottosegretario per la grazia e giustizia*. Rifacendomi alla relazione del senatore Montini, che ho molto apprezzato, raccomandando l'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ricordo che la 5^a Commissione permanente ha espresso, per quanto di competenza, il proprio nulla osta sul provvedimento in esame.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 457.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17:

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Il settimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'articolo 212 della legge fallimentare, sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non più di duecentocinquanta dipendenti”».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - *Ulteriore ambito di applicazione dell'amministrazione straordinaria.* - 1. Sono altresì soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese il cui stato di insolvenza sia determinato dall'obbligo di restituire allo Stato, ad enti pubblici, o a società a prevalente partecipazione pubblica una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato, e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire, in attuazione di decisioni di organi comunitari adottate in applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, sempre che occupino un numero di addetti non inferiore a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma.».

2. Restano soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese nei cui confronti la procedura stessa sia stata disposta nei

periodi di vigenza dell'articolo 20 dei decreti-legge 1° marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, e 1° luglio 1992, n. 325, non convertiti nel termine costituzionale.

Articolo 1-bis.

1. Il settimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'articolo 212 della legge fallimentare, sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non più di duecentocinquanta dipendenti».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

SCHEDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHEDA. Signor Presidente, colleghi senatori, a nome del Gruppo socialista dichiaro il voto favorevole alla conversione del decreto-legge in esame, stante l'assoluta urgenza e necessità di formalizzare lo strumento che consenta di perseguire la ripresa produttiva di tante imprese, la loro conservazione e la tutela di diverse migliaia di posti di lavoro in un momento di grandissima emergenza economica ed occupazionale del nostro paese. Ciò riguarda, anche se non esclusivamente, alcune aziende inserite in contesti di rilevante crisi industriale e sociale, come nel caso della nuova cartiera di Arbatax operante in Sardegna nel comparto della produzione di carta da giornale che, oltre a rappresentare una realtà significativa sul piano industriale, si configura come fondamentale presupposto economico per un'intera area particolarmente svantaggiata sul piano geografico e in notevole ritardo di sviluppo.

CHERCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHERCHI. Signor Presidente, il Gruppo del PDS voterà a favore del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame. Il provve-

dimento è opportuno in quanto sono emerse problematiche serie in sede di armonizzazione del quadro normativo comunitario con quello nazionale, determinandosi riflessi negativi su aziende per le quali era stato posto in atto un processo di risanamento.

L'integrazione dei presupposti per l'accesso all'amministrazione straordinaria si rende in certe circostanze necessaria; quindi, è opportuna la revisione del quadro normativo della cosiddetta legge Prodi, che - concordo in questo con il relatore - deve essere riconsiderata, tenendo anche presente che ha consentito di recuperare all'attività produttiva importanti aziende in tutte le aree del paese.

Colgo l'occasione per raccomandare al Governo che, oltre ad integrare il quadro normativo della legge Prodi, si intervenga concretamente perchè i progetti e le azioni affidati ai commissari, sui quali esercita la diretta sorveglianza il Ministero dell'industria, vengano rapidamente ed effettivamente attuati. Infatti, in alcuni casi, come quello della cartiera di Arbatax, ricordata poc'anzi dal collega Scheda, le cose non stanno andando bene ed è necessario, oltre che rivedere il quadro normativo, far sì che i progetti industriali varati vengano effettivamente attuati.

GALDELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALDELLI. Signor Presidente, i senatori di Rifondazione comunista si asterranno dal votare questo decreto, che tende ad ampliare le possibilità per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi. Con la nostra astensione desideriamo sottolineare l'esigenza di un riordino generale delle pratiche di messa in liquidazione delle aziende in crisi e delle società in stato di sofferenza, nonché della revisione delle procedure di concordato preventivo oggi in essere. Credo che ci sia bisogno di una riorganizzazione complessiva ed anche di una capacità di intervento, che però finora il Governo non ha dimostrato di avere nei casi in cui è stato chiamato in causa, e di indirizzo; probabilmente, ciò dipende dalla mancanza di una politica industriale nel nostro paese.

FERRARA Vito. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Vito. Signor Presidente, sono costretto ad intervenire una seconda volta per evidenziare il pensiero e la posizione dei senatori della Rete in ordine ad un argomento molto delicato. Il nostro Gruppo, con riguardo ai contenuti e alle finalità della norma, si asterrà. Certo, una politica industriale più attenta avrebbe evitato l'attuale stato di crisi delle aziende. Esprimiamo quindi l'auspicio che si possa giungere al più presto, con questo strumento legislativo, al riordino delle imprese, dando inizio ad una nuova politica industriale.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FILETTI, segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resosonti della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 24 marzo 1993

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 24 marzo, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale (373-385-512-527-603-D) (*Approvato in seconda deliberazione dalla Camera dei deputati*) (*Votazione a maggioranza assoluta dei componenti del Senato*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, recante disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA (994).

3. Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24 recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (951).

4. Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (1) (*Vedi disegni di legge nn. 281, 821 e 1962 della X legislatura. Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica il 29 febbraio 1992 e nuovamente annunciato, come atto della XI legislatura, il 24 aprile 1992*) (*Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81, comma 3, del Regolamento*).

5. PIZZO ed altri. - Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (40).

6. ZOSO ed altri. - Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (498).

7. NOCCHI ed altri. - Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le Università. Norme transitorie sugli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (514).

8. SAPORITO ed altri. - Riordinamento degli istituti superiori di educazione fisica (714).

La seduta è tolta (ore 13).

Allegato alla seduta n. 133**Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati**

In data 22 marzo 1993 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1773-2041-2063. – Deputati ANEDDA ed altri; ALESSI ed altri; CORRENTI ed altri. – «Modifica all'articolo 425 del codice di procedura penale, in materia di sentenza di non luogo a procedere» (1090) (Approvato dalla 2^a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 18 marzo 1993 sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

«Misure in materia di semplificazione dei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione e illeciti ad essi collegati» (1085);

«Modifica alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato» (1086);

«Modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimento pretorile» (1087).

In data 19 marzo 1993, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

«Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola ed istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali» (1088);

dal Ministro del tesoro:

«Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi» (1089).

In data 18 marzo 1993, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

ICARDI, PARISI Vittorio e GIOLLO. – «Interventi in favore delle famiglie e delle attività economiche di Acqui Terme, colpite dalla grandinata del 19 giugno 1992» (1080);

CAPPUZZO. - «Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi comandanti di squadra in servizio alla data dell'8 settembre 1943» (1081);

MINUCCI DARIA, PERINA, LEONARDI, DI NUBILA, POLENTA, COVIELLO, NAPOLI, ZANGARA, DE MATTEO, DI BENEDETTO, CARLOTTO, ZOTTI, TANI e BERNASSOLA. - «Responsabilità dell'INAIL nella tutela sanitaria degli infortunati sul lavoro» (1082);

NOCCHI, STEFANINI, CHIARANTE, ALBERICI, BUCCIARELLI, PAGANO, ZECCHINO, RICEVUTO, BISCARDI, BO, CANNARIATO, DE ROSA, FERRARA SALUTE, FERRARI Bruno, LOPEZ MANIERI, MANZINI, MINUCCI DARIA, PAIRE, PISCHEDDA, ROBOL, RUSSO Giuseppe, SCAGLIONE, ZILLI e ZOSO. - «Norme a sostegno del Rossini Opera Festival» (1083);

BOSCO, CAPPELLI, SPERONI e ROSCIA. - «Legge-quadro in materia di lavori pubblici» (1084).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

In data 17 marzo 1993 il senatore Bernassola ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1061.

Disegni di legge, assegnazione

In data 19 marzo 1993 il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

ACQUAVIVA ed altri. - «Norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (889), previo parere della 2ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Bosco ed altri. - «Facoltà alle regioni di istituire nuove case da gioco e relativa regolamentazione» (1042), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 10ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

CUTRERA ed altri. - «Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di espropriazione» (915), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

In data 22 marzo 1993, il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni» (910) è stato cancellato dall'ordine del giorno per decorso del termine di conversione del decreto-legge.

Il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione» (916) è stato cancellato dall'ordine del giorno per decorso del termine di conversione del decreto-legge.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 19 marzo 1993, il senatore Ballesi ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Visibelli, per i reati di cui agli articoli 56, 629 del codice penale; e agli articoli 644, 110 del codice penale (*Doc. IV, n. 85*).

Inchieste parlamentari, apposizione di nuove firme

In data 18 marzo 1993 il senatore Ottaviani ha dichiarato di apporre la propria firma alla proposta di inchiesta parlamentare: Roscia ed altri. - «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per l'identificazione dei beneficiari dei proventi della speculazione valutaria sulla lira nel mese di settembre 1992» (*Doc. XXII, n. 3*).

Inchieste parlamentari, deferimento

La seguente proposta di inchiesta parlamentare è stata deferita

- in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

ROSCIA ed altri. - «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per l'identificazione dei beneficiari dei proventi della speculazione valutaria sulla lira nel mese di settembre 1992» (*Doc. XXII, n. 3*), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione.

Governo, trasmissione di documenti

Con lettere in data 16 e 20 marzo 1993, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Roccalbegna (Grosseto), Borgonovo Val Tidone (Piacenza), Agerola (Napoli), Grinzane Cavour (Cuneo), Inzago (Milano), Aliano (Matera), Pietrasanta (Lucca), Perdasdefogu (Nuoro), Pomezia (Roma), Montelibretti (Roma), Serino (Avellino), San Martino Valle Caudina (Avellino), Castel Madama (Roma), Pietracamela (Teramo), Fardella (Potenza), Alassio (Savona), Isola della Scala (Verona), Bonavigo (Verona), Ronco dell'Adige (Verona), Borgoforte (Mantova), Verdellino (Bergamo).

Il Ministro della difesa, con lettera in data 8 marzo 1993, ha trasmesso copia dei verbali delle riunioni del 20 novembre e del 18 dicembre 1992 del Comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, concernente ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare.

Detti verbali saranno inviati alla 4ª Commissione permanente.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con lettera in data 11 marzo 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione concernente la ripartizione, tra Mezzogiorno e resto del Paese, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza.

Detto documento sarà inviato alla 5ª Commissione permanente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti:

la sostituzione di tre rappresentanti del consiglio generale dell'Ente autonomo per le Fiere di Verona;

la sostituzione di due componenti del consiglio generale dell'Ente autonomo Fiera internazionale di Milano.

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 10ª Commissione permanente.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Artemio Fabris a

presidente della Stazione sperimentale pelli e materie concianti in Napoli (n. 188).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 10ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 19 marzo 1993, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 2, primo comma, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni), nella parte in cui esclude, per dipendenti degli enti indicati nell'articolo 1 dello stesso decreto, la sequestrabilità e la pignorabilità, entro i limiti stabiliti dall'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, anche per ogni altro credito, delle indennità di fine rapporto di lavoro spettanti ai detti dipendenti. Sentenza n. 99 del 10 marzo 1993 (*Doc. VII, n. 45*);

dell'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), nella parte in cui non comprende nel proprio ambito di applicazione gli atti a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale. Sentenza n. 100 del 10 marzo 1993 (*Doc. VII, n. 46*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di nove risoluzioni:

«sulla convalida del mandato dell'onorevole Geraghty (*Doc. XII, n. 63*);

«sulla comunicazione della Commissione sulle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini della Comunità residenti nelle regioni di frontiera e in particolare dei lavoratori frontalieri» (*Doc. XII, n. 64*);

«sulla presentazione della nuova Commissione e la dichiarazione del suo Presidente sugli orientamenti dei lavori di quest'ultima» (*Doc. XII, n. 65*);

«sulla libera circolazione delle persone» (*Doc. XII, n. 66*);

«sul sistema di pagamenti nell'ambito dell'Unione economica e monetaria» (*Doc. XII, n. 67*);

«sulla conservazione del patrimonio architettonico e la salvaguardia dei beni culturali» (*Doc. XII*, n. 68);

«sull'applicazione del diritto comunitario (nona relazione - 1991)» (*Doc. XII*, n. 69);

«sulla ricerca e la tecnologia nel settore aeronautico in Europa» (*Doc. XII*, n. 70);

«sulla convocazione di una Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri in vista dell'adozione di un atto aggiuntivo al protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti» (*Doc. XII*, n. 71).

Detti documenti saranno inviati, secondo le rispettive competenze, alle competenti Commissioni permanenti e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, trasmissione di documenti

Sono pervenute alla Presidenza le relazioni annuali, di cui all'articolo 56, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dai presidenti dei seguenti enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

Cassa integrativa previdenza personale telefonico statale;

Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani.

Detta documentazione è stata trasmessa - d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati - alla Commissione parlamentare per il controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Interpellanze

BOFFARDI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che il nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, evidenzia l'impossibilità di una sua corretta applicazione, salvo non si voglia determinare una situazione di grave difficoltà per almeno due soggetti: i comuni montani e le pubbliche assistenze;

che per i primi, infatti, si prevede una normativa, all'articolo 18 e al regolamento di esecuzione, relativa alle distanze che il confine stradale deve avere rispetto alle abitazioni di nuova costruzione o ricostruite, che, di fatto, non tiene conto dell'assetto urbanistico dell'ambiente collinare e montano e costituisce il blocco totale di qualunque intervento;

che per le seconde, che esprimono i sodalizi di volontariato preposti al soccorso, la nuova normativa prevede una certificazione di abilitazione professionale per gli autisti e il pericolo del ritiro della patente automatico in caso di incidenti, che non si concilia con il carattere appunto saltuario e volontaristico dei militi che prestano parte del loro tempo libero a questa attività;

che, inoltre, quasi a confermare definitivamente il grave stato di insensibilità e consapevolezza assai parziale del patrimonio umano e sociale che le pubbliche assistenze esprimono nel nostro paese, si è negata l'esenzione del pedaggio autostradale alle autoambulanze,

l'interpellante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare con urgenza per far fronte alle carenze evidenziate.

(2-00248)

Interrogazioni

ALBERICI, NOCCHI, PAGANO, BUCCIARELLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la circolare del Ministro della pubblica istruzione del 13 febbraio 1992, protocollo n. 13377/544/MS, affermava: «Si ritiene... che il consiglio di circolo o di istituto – avvalendosi delle attribuzioni riconosciutegli dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, possa deliberare... di far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni o attività extrascolastiche previste dalla lettera d) di tale articolo»;

che in data 1° agosto 1992 il TAR dell'Emilia-Romagna ha emesso un'ordinanza con cui sospende l'efficacia e l'esecuzione della suddetta circolare dichiarando che «lo svolgimento di riti e pratiche religiose e in generale il compimento di atti di culto nella sede scolastica non rientra sicuramente nelle attività extrascolastiche di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, che menziona in particolare le libere attività complementari, le visite guidate, i viaggi di istruzione, e neanche nella lettera f) che menziona la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo, e non la celebrazione di pratiche religiose»;

che dopo tale pronunciamento il Ministero della pubblica istruzione non ha ritirato la circolare in questione e che nelle diverse situazioni locali il testo dell'ordinanza del TAR dell'Emilia-Romagna non è conosciuto perchè non è stato comunicato alle autorità scolastiche;

che queste ultime assumono di fronte alla materia in questione atteggiamenti e valutazioni assai diversificati;

che in alcuni casi viene sostenuto che i consigli di circolo e di istituto possono continuare a decidere, in virtù della loro autonomia, secondo quanto già suggerito dalla circolare ministeriale sospesa dal tribunale amministrativo;

che in molti casi, come è stato segnalato nelle scuole elementari di Galatone (Lecce), esponenti della Curia accedono a scopi pastorali nelle scuole pubbliche senza ricorrere a qualsivoglia procedura regolamentare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga la sopradescritta situazione in contrasto con il nuovo Concordato, con le intese stipulate dallo Stato con le diverse confessioni religiose e con le stesse ripetute affermazioni della Chiesa cattolica volte ad assicurare il carattere culturale e non ritualistico del nuovo insegnamento religioso concordatario;

se non ritenga pertanto necessario riconoscere le ragioni della sospensiva da parte del TAR della circolare ministeriale e adottare di conseguenza i provvedimenti necessari.

(3-00488)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GAROFALO, NOCCHI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che registi, attori, musicisti, tecnici di varie specialità, generici, figuranti e, in generale, i lavoratori appartenenti a categorie artistiche e tecniche sono obbligati dalle imprese di spettacolo ad aprire la partita IVA;

che per tale imposizione i suddetti lavoratori sono classificati come lavoratori autonomi anche sotto il profilo fiscale;

che, conseguentemente, essi sono assoggettati al pagamento della *minimum tax*, misura sicuramente rozza e tanto più iniqua quando colpisce soggetti i cui redditi sono strutturalmente saltuari, precari e, comunque, caratterizzati da forti oscillazioni,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non consideri la situazione sopra ricordata anomala e in contrasto con il principio costituzionale che prescrive un prelievo fiscale commisurato al reddito;

se non ritenga sbagliata la classificazione dei soggetti in questione come lavoratori autonomi;

se non consideri necessario, come già avviene in tutti i paesi della CEE e negli Stati Uniti e come confermato da pareri e sentenze della Corte di cassazione e dalla magistratura del lavoro, riconoscere alle prestazioni dei citati lavoratori la natura di lavoro subordinato con relativo trattamento fiscale;

quali iniziative intenda assumere per realizzare gli obiettivi citati.

(4-02805)

ZILLI, BISCARDI, STRUFFI, LORENZI, SCAGLIONE. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che per chi intende cessare dal servizio l'ordinamento scolastico dispone l'obbligo di presentare la relativa domanda, entro il 31 marzo, per essere collocato a riposo il 1° settembre successivo con diritto a percepire la pensione a decorrere dalla stessa data;

che il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dispone, pur prevedendo alcune deroghe, il blocco delle pensioni fino al 31 dicembre 1993 «in attesa della legge di riforma del sistema pensionistico»;

che la circolare telegrafica n. 104 del Ministero del tesoro, emanata il 21 dicembre 1992, precisa che, in caso di anticipata cessazione dal servizio, per il personale collocato a riposo dal 1° settembre 1993, il trattamento pensionistico decorrerà dal 1° gennaio 1994;

che il decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992, cioè la legge di riforma pensionistica (in attesa della quale era stata disposta la sospensione dei trattamenti di pensione anticipata), all'articolo 8,

comma 1, conferma «le norme dei rispettivi ordinamenti» per il personale che ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992;

considerato, inoltre, che in caso di incompatibilità fra disposizioni legislative sono abrogate le disposizioni precedenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda, nel rispetto della legge, emanare con urgenza disposizioni che modifichino radicalmente il contenuto della circolare n. 104 sopra richiamata, consentendo al personale interessato, che ne abbia fatto richiesta, di essere collocato a riposo dal 1° settembre 1993 con trattamento pensionistico a decorrere dalla stessa data.

(4-02806)

BOFFARDI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile.* - Premesso che il decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 riconosce agli ufficiali di macchina e a quelli radiotelegrafisti una particolare condizione lavorativa, per cui restano in vigore le norme antecedenti che fissavano a 55 anni il limite di età per la pensione di anzianità, ma altrettante condizioni non le riconosce agli ufficiali di coperta che sono ugualmente sottoposti ad un peso lavorativo altrettanto gravoso (basti pensare alle 14-16 ore di impegno continuativo nei traghetti, alle «economie» sull'organico che vengono attuate dagli armatori a carico del restante personale di bordo, alla complessità di compiti che spettano agli ufficiali di coperta, eccetera), l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno estendere agli ufficiali di coperta le condizioni previdenziali sopra richiamate.

(4-02807)

PONTONE, POZZO, SIGNORELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che a Roma, da circa un mese, si registra una recrudescenza di episodi di violenza perpetrati da sparuti ma agguerriti gruppi della sinistra estrema contro persone e sedi di destra;

che l'incendio della libreria Europa, sita nel centro della città, a due passi dal Vaticano, era stato «preannunciato» con atti di vandalismo e di intimidazione nei giorni che hanno preceduto l'attentato,

si chiede di sapere quali siano i motivi che impediscono alla questura di Roma di prevenire simili azioni criminose, nonostante si ritiene possegga sufficienti elementi per individuarne e colpirne i responsabili.

(4-02808)

TURINI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che nell'ottobre del 1992 a Livorno è stata aperta ai traffici portuali la darsena Toscana, sponda ovest;

che su tale importante struttura è stato attivato un *terminal* ferroviario gestito per conto dell'ente Ferrovie dello Stato spa dall'Azienda mezzi meccanici di Livorno;

che il *terminal* ferroviario sopra indicato è costato alla collettività circa 18 miliardi e attualmente viene scarsamente utilizzato,

si chiede di sapere:

se non si ritenga quanto meno criticabile la sottoutilizzazione di una così importante e costosa opera pubblica;

se non si ritenga giusto ed opportuno intervenire presso l'ente Ferrovie dello Stato spa per conoscere in modo dettagliato, e se possibile con ampia relazione, i motivi di tale deprecabile sottoutilizzazione;

se non si ritenga, altresì, necessaria una particolare indagine conoscitiva, nel tessuto dell'imprenditoria portuale locale e non finalizzata ad incrementare lo sviluppo dei traffici portuali su rotaia.

(4-02809)

RABINO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per sapere quali provvedimenti intenda porre in atto codesto Ministero a seguito della richiesta inviata dal provveditorato agli studi di Asti in tema di istituzione di un triennio di istituto tecnico agrario presso l'attuale scuola di regione Viatosto 54 ad Asti.

Su questa richiesta aveva deliberato all'unanimità il consiglio provinciale astigiano lo scorso 21 dicembre 1992, delibera che peraltro riprendeva anche un ordine del giorno approvato all'unanimità dal comune di Asti il 24 ottobre 1992 e una analoga unanime decisione del distretto scolastico n. 68 di Asti dell'11 novembre 1992, con la quale si chiedeva appunto, anche su richiesta del collegio dei docenti e del consiglio dell'istituto professionale di Stato per l'agricoltura, l'istituzione del triennio conclusivo dell'istituto tecnico agrario, eventualmente come sezione staccata dell'istituto tecnico agrario viciniore, presso l'attuale scuola di regione Viatosto 54 ad Asti.

Si sottolinea che la richiesta, congiuntamente finalizzata, degli enti sopracitati pone in evidenza una grave lacuna sino ad ora non colmata relativa all'incompleta presenza sul territorio provinciale dell'istruzione secondaria nel comparto agricolo che rimane comunque il settore trainante dell'economia provinciale.

(4-02810)

VISIBELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e del tesoro.* – Con riferimento alla risposta fornita all'interrogazione parlamentare 4-00024 del 30 aprile 1992, con foglio protocollo n. 1353/261-D-PU del 12 marzo 1993, l'interrogante chiede di conoscere:

come possano conciliarsi le ottimistiche e rassicuranti affermazioni ivi contenute circa la situazione «case popolari» nel comune di Barletta (Bari) con l'articolo pubblicato in data 21 marzo 1993 sul quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno» e con titolo: «Per i ritardi nelle consegne - Sempre più esasperati gli assegnatari delle case popolari»;

specificamente, se furbamente ed a scanso di responsabilità personali e patrimoniali la cifra di lire 349.800.000 fornita dal comune di Barletta quale esborso per il mantenimento di sfrattati in alberghi sia riferita ad un solo trimestre, come risulta all'interrogante, oppure ad un

anno, come ottimisticamente farebbe intendere la risposta ministeriale suindicata;

in proposito, quanto sia stato pagato (e le eventuali debitorie esistenti) agli alberghi negli ultimi dieci anni per ospitare nelle loro strutture i senza-casa di Barletta;

se tale comportamento degli amministratori di Barletta sia a conoscenza della Corte dei conti e, in caso positivo, quali iniziative siano in atto.

(4-02811)

PINNA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che si è determinato un contenzioso tra la sovrintendente ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Sassari e il professionista incaricato dal comune di Silanus (Nuoro) in relazione ai lavori di recupero della chiesa di Santa Sabina, insistente sull'omonimo villaggio nuragico e risalente all'XI secolo;

che motivo del contenzioso che ha portato alla sospensione dei lavori, con grave pregiudizio per la conservazione della struttura, è la diversa interpretazione delle caratteristiche architettoniche della copertura ai fini del recupero: con sagoma a «schiena d'asino» secondo la sovrintendente, «conica» a parere del professionista;

che tale seconda tesi è suffragata anche dal parere di numerosi professori universitari e di esperti,

l'interrogante chiede di sapere come si intenda dirimere la vertenza al fine di preservare le autentiche caratteristiche del manufatto e impedire che la sospensione dei lavori lo comprometta in modo irreparabile.

(4-02812)

LOPEZ, LIBERTINI, DIONISI, CONDARCURI, MERIGGI, GALDELLI, MANNA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che i 30 dipendenti dell'OSCA di Ceprano (Frosinone), fabbrica specializzata nella costruzione di telai per sedili di autovetture (indotto FIAT), non hanno più percepito lo stipendio dal marzo 1992;

che la proprietà della fabbrica, dopo aver disatteso gli impegni assunti con i rappresentanti sindacali in materia di cassa integrazione e mobilità, non ha più riaperto lo stabilimento dopo le ferie estive dello scorso anno;

che la medesima proprietà ha provveduto all'asportazione dei macchinari, ad eccezione di qualche pressa soggetta a pignoramento;

che la procedura per la dichiarazione di fallimento è stata avviata solo dopo che i lavoratori si sono attivati in tal senso per vedersi riconoscere almeno l'indennità di fine rapporto;

che i capannoni dell'OSCA sarebbero stati, nel frattempo, affittati ad altra azienda (la SATO), che dovrebbe produrre rivestimenti per sedili di autovetture, impiegando nuova manodopera,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno un loro intervento teso a far luce su una vicenda gestita in modo oscuro e in totale disprezzo dei diritti sindacali;

quali iniziative intendano adottare per salvaguardare le prospettive occupazionali dei lavoratori della fabbrica OSCA attraverso il loro impiego in altra azienda facente capo alla medesima proprietà o con altre soluzioni da verificare nella realtà produttiva locale.

(4-02813)

RANIERI. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* - Premesso:

che il rione Mazzini in Napoli, alla via Capodichino, è gestito dall'IACP di Napoli;

che in detto rione vivono circa 400 famiglie;

che da anni persiste una confusa gestione amministrativa e non vengono eseguiti lavori di manutenzione straordinaria nemmeno sulle parti comuni;

che a causa dei cedimenti della fogna condominiale negli ultimi mesi si è sfiorata una tragedia di enormi dimensioni, essendosi aperta una grossa voragine che solo per puro caso non ha provocato vittime;

che tale voragine non è stata chiusa ed è tuttora puntellata, con tutti i rischi che ne conseguono;

che, nonostante un finanziamento regionale sui fondi della legge n. 457 del 1978, ancora non sono stati spesi circa 500 milioni per infrastrutture esterne, tra le quali l'illuminazione, la mancanza della quale provoca anche il dilatarsi di fenomeni criminosi nelle ore notturne (scippi, rapine, spaccio di droga) con notevole apprensione per gli abitanti;

che in detto rione, ove pure esiste un patrimonio a verde creato negli anni scorsi, a causa dell'incuria e dell'abbandono c'è il rischio di una rapida scomparsa di quel verde che offre ancora una minima garanzia di vivibilità e da anni non viene effettuata una potatura degli alberi e sono sempre più numerosi i fenomeni tesi alla sottrazione del verde per creare parcheggi abusivi o infrastrutture varie;

che in detto rione fu iniziata, nel 1980, la costruzione di una scuola per la quale sono stati spesi miliardi e la stessa è tuttora abbandonata e alla mercé di vandalismi di ogni tipo;

che il rione è sprovvisto - nonostante le tante disponibilità dell'IACP, al quale i cittadini hanno rivolto una petizione con centinaia di firme - di un locale ove tenere riunioni o attività tese alla socializzazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga necessario un intervento dei rappresentanti del Governo sulla regione Campania, sul comune di Napoli e sui responsabili dell'IACP perchè intervengano per risolvere alcuni dei problemi che si pongono nel rione Mazzini e si trascinano irrisolti da anni (manutenzione, illuminazione, cura del verde, costruzione della scuola);

se i Ministri in indirizzo non giudichino i comportamenti dell'IACP di Napoli e delle autorità politiche regionali e comunali, in particolare per quanto concerne la mancata chiusura della voragine con i conseguenti rischi per l'incolumità dei cittadini, la mancata costruzione della scuola, il diffondersi dell'abusivismo incontrollato, tali da

configurare una responsabilità penale per la quale è necessario un intervento della magistratura;

se non sia necessaria una maggiore vigilanza delle forze dell'ordine per ridurre gli episodi di criminalità.

(4-02814)

ANDREINI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che con decreto ministeriale del 20 marzo 1992 il circolo didattico di Ariano nel Polesine (Rovigo) è stato soppresso;

che successivamente per ben due volte il Ministro ha riconosciuto la validità delle ragioni della popolazione di Ariano, sospendendo il decreto;

che l'accorpamento con Teglio di Po contrasta con evidenti esigenze economiche e sociali, già riconosciute dal Ministro,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno abrogare definitivamente il decreto di soppressione del circolo didattico di Ariano, stante il persistere delle condizioni che hanno giustificato le ripetute sospensioni, e ciò al fine di dare tranquillità al mandato scolastico locale e alla popolazione tutta.

(4-02815)

AGNELLI Arduino. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Per conoscere:

se il Ministro ritenga consono alla tradizione del paese ed alla difesa delle memorie storiche che il Museo centrale del Risorgimento sia chiuso da ormai oltre dieci anni;

quali provvedimenti urgenti intenda prendere per rispondere adeguatamente alle richieste del pubblico e degli studiosi volte all'immediata riapertura del Museo centrale del Risorgimento.

(4-02816)

DANIELI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* - Premesso:

che dal 1420 esiste il Consorzio peschereccio di Caorle (Venezia), fondato dalla comunità caorlese, ente che rappresenta uno dei principali polmoni economici della comunità stessa;

che in detto Consorzio sono state verificate gravissime irregolarità amministrative e contabili perpetrate da amministratori del Consorzio;

che di simili circostanze è stata informata la competente autorità giudiziaria, sia civile che penale;

che i soci denunzianti le irregolarità, commesse da amministratori notoriamente legati a politici locali, sono stati fatti oggetto di autentiche persecuzioni e prevaricazioni;

che la giunta regionale del Veneto, al tempo presieduta dal signor Gianfranco Cremonese, costretto da vicende tangentocratiche a rassegnare le dimissioni, provvide a commissariare il Consorzio, di fatto restituendone il controllo a quegli stessi amministratori che avevano causato il dissesto dell'ente;

che da detto commissariamento si è poi passati alla elezione, effettuata da un'assemblea costituita da 20 soci su 300, di un nuovo presidente del Consorzio nella persona del signor Vidale, contro il quale è in corso un'azione di responsabilità per 620 milioni,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano urgente intervenire affinché vengano chiarite le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato la giunta regionale del Veneto ad assumere l'atto sopra indicato;

se lo stesso rientrasse effettivamente nelle potestà attribuitele dal regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, articolo 61;

se la magistratura veneziana stia compiendo gli atti di indagine necessari per acclarare le gravi responsabilità degli amministratori del Consorzio denunciate da alcuni soci a seguito della revisione contabile effettuata dalla società Reconta Ernst & Young di Milano.

(4-02817)

COMPAGNA. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 presenta problemi, anche nel senso di interpretazione della norma, nel caso di docenti universitari, per i quali la «fine del servizio» non coinciderebbe con il «collocamento a riposo» ma con il passaggio al «fuori ruolo»;

rilevato che un'applicazione, lessicalmente corretta, del testo del decreto favorirebbe, senza attenzione e rispetto della peculiare situazione dei docenti universitari, vistose sperequazioni di trattamento e maggior aggravio di spesa, in evidente difformità da quanto il citato decreto legislativo si propone di realizzare (rimarrebbero, ad esempio, in servizio fino a 72 anni docenti provenienti dalle prove di idoneità per quelli che furono incaricati stabilizzati, mentre si imporrebbe di lasciare il servizio a 70 anni, per trascorrere poi ben 7 anni in «fuori ruolo» ai vincitori di concorsi anteriori al 1980);

considerato che il prolungamento per un biennio dello *status* esistente al 31 ottobre 1993 porrebbe, sia pur parzialmente, un limite alle situazioni di squilibrio destinate a determinarsi e che comunque la questione esige una sua chiara definizione legislativa,

l'interrogante chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda operare per far valere, in merito a tale aspetto di malessere universitario, certezza di diritto e coerenza amministrativa.

(4-02818)

DI LEMBO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Considerato:

che il problema della variante alla strada statale n. 376 del Molise – strada «dei tre titoli» stazione Bonefro-Colletorto – tra il chilometro 2+300 e il chilometro 8+000 – è all'attenzione dei competenti organi fin dal 1982 (programma decennale);

che il voto favorevole fu espresso dal consiglio di amministrazione dell'ANAS il 28 febbraio 1991, n. 196/91;

considerata la crisi occupazionale nel Molise, cui si accompagna la giusta rivendicazione, ormai secolare, di alcune popolazioni di uscire

da un penalizzante isolamento, nonché la necessità di rivitalizzare le zone interne, evitandone lo spopolamento,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali non venga espletata dall'ANAS la gara di appalto pubblicata il 1° aprile 1992 per l'esecuzione dell'opera di cui in premessa, rientrante nel programma triennale di intervento 1985-87 - legge 3 ottobre 1985, n. 526 - per un importo di massima di lire 12.984.650.000.

(4-02819)

DI LEMBO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Considerati lo spirito e la ratio della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, che, come si evince dai lavori preparatori, avendo abolito il giudice conciliatore, tende in modo precipuo a diffondere al massimo possibile sul territorio nazionale la presenza dello Stato, che nell'amministrazione della giustizia trova l'espressione più alta;

considerato che la volontà espressa dal Parlamento rende eccezionale l'accorpamento tra loro di più sedi delle precedenti preture e che la volontà del legislatore è quella della istituzione del giudice di pace in tutti i comuni già sede di pretura, salvo casi eccezionali;

considerata:

l'inopportunità politica e funzionale dei criteri seguiti e delle scelte operate in materia dal Ministero di grazia e giustizia per alcune regioni, senza peraltro tener conto non solo della volontà delle popolazioni interessate ma anche della viabilità e dell'isolamento di alcune zone interne;

la decisa posizione di contrasto assunta dalle popolazioni interessate nei confronti del decreto che istituisce le sedi di giudice di pace;

allo scopo di venire incontro alle esigenze delle popolazioni che rappresentano i destinatari e allo stesso tempo i beneficiari delle norme, ritenendo al contempo che è pretestuoso giustificare la scelta restrittiva operata con la carenza di personale o con la difficoltà (non vera in assoluto) di reperimento di giudici di pace,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover rivedere il decreto che prevede le sedi di giudice di pace, ampliandone la previsione;

in particolare, per quanto riguarda la regione Molise, se non ritenga di prevedere la istituzione di tale presidio giudiziario anche nel comune di Bonefro (Campobasso) dove vi è già una sezione staccata di pretura con presidio, a dimostrazione di un notevole carico di lavoro, centro di una zona interna molto attiva ma penalizzata da un notevole isolamento, e nel comune di Castropignano, tenuto conto del fatto che tutte le popolazioni interessate si sono espresse, attraverso i loro consigli comunali, contro l'aggregazione con Boiano, città da loro raggiungibile con notevole difficoltà per la viabilità esistente e per la mancanza assoluta di collegamenti.

(4-02820)

POZZO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* - Premesso che la Russia attraversa un particolare momento di crisi nell'ambito del processo di profonde modifiche istituzionali già avviate da Gorbaciov;

considerato che i forti provvedimenti adottati in questi ultimi giorni in seguito allo scontro fra il Presidente russo Eltsin ed il Parlamento per il controllo dei più importanti organi di informazione del paese hanno fatto correre il rischio di una vera e propria guerra civile,

l'interrogante chiede di conoscere quale sia la politica estera che l'Italia intende adottare nei confronti dell'ex Stato sovietico, così gravemente lacerato da dissidi interni che non sembrano trovare né facile né rapida soluzione.

(4-02821)

ALBERICI, NOCCHI, BUCCIARELLI, PAGANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri sono stati recentemente nominati tre nuovi direttori generali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nelle persone dei dottori Cristalli, Masia e De Cillis, si chiede di conoscere:

i particolari titoli di qualificazione professionale che hanno suggerito e determinato le suddette nomine;

se le medesime corrispondano a criteri di equità rispetto al personale in servizio avente titolo e di funzionalità rispetto alle esigenze della nuova amministrazione.

(4-02822)

CICCHITTO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che negli uffici periferici e nell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro prestano servizio 2.000 unità di personale assunto ai sensi della legge n. 160 del 1988, con contratto a termine prorogato, da ultimo, di ulteriori due anni con la legge 20 gennaio 1992, n. 22;

che il personale suddetto è stato assunto per fare fronte alle esigenze funzionali degli uffici del lavoro e delle sezioni circoscrizionali connesse con la realizzazione del progetto «Teleporto del lavoro» che consiste nella informatizzazione delle procedure di avviamento al lavoro ed in particolare di quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392;

che il progetto di informatizzazione e di meccanizzazione del Ministero del lavoro finanziato dalla legge n. 160 del 1988 è stato più volte rifinanziato e non ancora realizzato e quindi sono tuttora sussistenti le ragioni che hanno determinato l'assunzione dei «contrattisti»;

che i «contrattisti» sono stati assunti a seguito di una normale procedura di reclutamento e cioè il concorso pubblico per titoli ed esami, così come previsto dalla Costituzione, dall'articolo 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dagli articoli 1 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986;

che il Ministero del lavoro presenta vuoti di organico tali che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha autorizzato tale Ministero a bandire concorsi pubblici a parziale copertura della carenza di personale,

l'interrogante chiede di conoscere:

le ragioni per le quali non si sia ritenuto di colmare i vuoti di organico con i «contrattisti» mediante trasformazione del loro attuale contratto di lavoro a tempo indeterminato;

quali iniziative il Governo intenda urgentemente assumere per trasformare a tempo indeterminato il rapporto di lavoro dei «contrattisti», in considerazione delle professionalità specifiche acquisite nei circa tre anni di attività nell'amministrazione del lavoro, dove si sono peraltro inseriti in modo funzionale e organico negli uffici operativi al punto da essere indispensabili per il funzionamento di numerose strutture periferiche.

(4-02823)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la società per azioni Radaelli tecnologia dell'acciaio opera da molti anni nell'area industriale napoletana;

che la stessa società successivamente cambiava la propria ragione sociale in Radaelli Tecnosud spa con sede legale in Pascarola di Caivano (Napoli);

che i propri dipendenti più vecchi di anzianità a cavallo degli anni 1981-1982 venivano fittiziamente licenziati mentre di fatto continuavano a prestare la loro attività lavorativa, tanto che gli stessi per ottenere il riconoscimento di alcune indennità hanno dovuto rivolgersi alla magistratura del lavoro,

l'interrogante chiede di sapere:

se l'attuale società Radaelli Tecnosud spa abbia ottenuto contributi e/o finanziamenti in conto capitale e non dallo Stato ovvero se la stessa società abbia ottenuto contributi da parte della CEE o fondi per istituire corsi professionali o altro;

se il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non intenda attivare il locale ispettorato provinciale del lavoro al fine di accertare e garantire ai lavoratori dipendenti della Radaelli Tecnosud spa ogni spettanza normativa ed economica prevista da leggi, da contratti di lavoro e/o dagli accordi stipulati e sottoscritti.

(4-02824)

FORTE. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Per sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che, per ottenere un qualsiasi parere autorizzativo riguardante il Parco dello Stelvio, la procedura attualmente prescritta è la seguente:

1) domanda con relativi elaborati indirizzata alla direzione di Bormio;

2) sopralluogo e relativa relazione dei responsabili della direzione di Bormio;

3) se la pratica, a giudizio dell'ufficio di Bormio, non pone problemi di qualche rilievo questo provvede ad emettere il parere che viene portato a conoscenza del richiedente e del comune; il tempo necessario è di qualche mese;

4) nel caso in cui l'ufficio di Bormio ritenga di dover decidere interpellando le istanze superiori, la pratica viene trasmessa a Roma, al Ministero dell'agricoltura;

5) il Ministero dell'agricoltura, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, trasferisce la pratica al Ministero dell'ambiente;

6) il Ministero dell'ambiente, servizio conservazione della natura, dispone per nuovo sopralluogo;

7) il progetto, corredato del parere del Ministero dell'ambiente, viene restituito al Ministero dell'agricoltura;

8) il Ministero dell'agricoltura informa la direzione di Bormio circa l'esito;

9) la direzione di Bormio risponde al richiedente.

L'interrogante chiede di sapere inoltre se non ritenga possibile che qualcuno di questi passaggi sia eliminato e che si stabilisca che, decorso un certo termine, valga il principio del silenzio-assenso.

(4-02825)

PEZZONI. - *Ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che nell'autunno 1983 l'Istituto autonomo case popolari (IACP) di Cremona mise in vendita, dopo regolare concorso, 55 nuovi alloggi siti nel quartiere Cascinetto senza rendersi conto che per la grande maggioranza di questi appartamenti erano stati compiuti gravi errori di progettazione riguardanti l'isolamento termico, la ventilazione e la traspirazione delle pareti;

che nel giro di pochi mesi si crearono condense, con formazione di muffe e con un tasso di umidità altissimo e insostenibile, anche psicologicamente, soprattutto per quella popolazione anziana che aveva investito i risparmi di una vita illudendosi di acquistare un alloggio nuovo e confortevole;

che nel gennaio 1985 7 di questi acquirenti decisero di rivolgersi al tribunale di Cremona per ottenere la tutela dei loro diritti;

che da allora la vicenda ha vissuto momenti alterni ma di sostanziale «palleggiamento» di responsabilità per le decisioni da assumere tra lo IACP, la USL di Cremona, il comune;

che in particolare la USL, chiamata in causa, ammise l'esistenza di muffe, parlò di errori di progettazione, verificò il periodico ricrearsi di condense umide alle pareti, ma giudicò comunque «abitabili» quegli alloggi;

che a nulla sono valse le civili e ripetute proteste di alcuni di questi cittadini, in particolare dei signori Dino Persegani ed Erminio Bodini, pensionati ed invalidi traditi nelle loro legittime aspirazioni ad una riparazione dei danni subiti;

che nel 1987-1988 furono tentate operazioni esterne di coibentazione che non apportarono alcun reale beneficio agli appartamenti: le muffe continuarono a ricrearsi;

che così dopo 9 anni questi cittadini attendono ancora giustizia e la loro salute è peggiorata, come dimostrano le numerose analisi mediche sostenute e ripetute ogni anno;

che lo IACP di Cremona non solo si è reso a suo tempo responsabile del mancato controllo tecnico nella delicata fase della direzione lavori, non solo ha deciso con grave ritardo di rivalersi nei confronti dell'impresa privata costruttrice, ma ora, cambiato consiglio di amministrazione e pur dichiarando una disponibilità nuova a risolvere il caso, ammette di trovarsi di fronte ad un preciso ostacolo giuridico: non potrebbe garantire la permuta degli appartamenti «malati» con alloggi nuovi e in buono stato in assenza di un preciso obbligo imposto dal tribunale;

che pare che analoga difficoltà incontri il tribunale nell'emettere una sentenza di condanna dello IACP davvero risolutiva del caso senza acquisire una nuova perizia che corregga quella emessa anni fa dalla USL n. 51;

che questo rimpallo delle responsabilità tra le diverse istituzioni per ben 9 anni è riuscito ad evitare di riconoscere l'elementare diritto di questi cittadini ad ottenere quello che hanno acquistato: un alloggio nuovo, salubre e confortevole,

di fronte a questa vicenda «paradossale» ed emblematica l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno aprire una apposita indagine ministeriale sulla vicenda IACP di Cremona e contribuire così a trasformare il nostro Stato in un vero Stato di diritto per tutti i cittadini.

(4-02826)

FLORINO. – *Ai Ministri del tesoro, dell'interno e dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane.* – Premesso:

che il Banco di Napoli – fondo di quiescenza – è proprietario dell'immobile sito nel comune di Volla al prolungamento di via Verdi 15, costituito da 40 appartamenti tutti dati in locazione;

che attualmente i condomini corrispondono l'equo canone determinato secondo le attuali risultanze catastali-urbanistiche corrispondente al coefficiente 1,25 e cioè in categoria A/2;

che nella pratica le abitazioni locate dal Banco di Napoli sono prive dei requisiti richiesti per una classificazione come testè menzionata per cui si dovrebbe procedere ad una classificazione in categoria A/4 con coefficiente 0,80 corrispondente ad alloggio di tipo popolare, in quanto tutte le abitazioni per tipologia costruttiva aderiscono a tale classifica;

che, malgrado tutti gli atti posti in essere dai condomini anche nei confronti del comune di Volla (petizioni, eccetera) oltrechè del Banco di Napoli, a tutt'oggi non si è provveduto a riclassificare l'area dell'immobile e al conseguente riconoscimento di altro e diverso parametro di stima dell'immobile per le numerose carenze strutturali, infrastrutturali e ambientali che presenta,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, per la parte di rispettiva competenza, non intendano intervenire di tutta urgenza nei confronti del Banco di Napoli – fondo di quiescenza – e del comune di Volla per porre fine al degrado ambientale ed infrastrutturale in cui versa l'immobile sito nel comune di Volla al prolungamento di via Verdi 15, già denunciato dal lontano 1984, nonchè procedere ad una

riclassificazione dello stesso con conseguente nuova categoria al fine di pervenire ad una più oculata assegnazione dell'immobile tale da consentire ai condomini di pagare un canone di affitto più rispondente ai criteri oggettivi previsti dalla legge sull'equo canone.

(4-02827)

CANNARIATO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* - Premesso che è pervenuta a numerosi parlamentari italiani una lettera della sezione italiana di Amnesty International (Premio Nobel per la pace 1977) a proposito della situazione di 22 parlamentari curdi, che l'interrogante ritiene necessario riportare integralmente:

«Gentile senatore, mi rivolgo a lei per segnalarle la situazione di una sua collega turca eletta come candidato indipendente nella circoscrizione elettorale di Diyarbakir, nella regione sudorientale della Turchia, a maggioranza curda.

A causa delle sue attività politiche e delle sue denunce sulle violazioni dei diritti umani subite dalla popolazione curda, Leyla Zana sta ricevendo da circa un anno minacce di morte da parte di un'organizzazione islamica, la Islami Cihad-B (Islami Yumruk) Guerra santa Islamica-B (Mano dell'Islam), dietro la quale sembra con ogni probabilità si celino i servizi di sicurezza turchi. Sette persone minacciate di morte dall'organizzazione sono già state uccise, in circostanze misteriose, nel corso del 1992.

Leyla Zana, che è aderente anche al Partito laburista popolare (un partito che difende i diritti della minoranza curda), fa parte di un gruppo di 22 parlamentari curdi cui il pubblico ministero di Ankara sta tentando di togliere l'immunità, onde poterli processare per il reato di "separatismo", che l'articolo 125 del codice penale turco punisce con la pena di morte.

Mi permetto di chiederle di partecipare alle iniziative di Amnesty International per tutelare la sicurezza e l'integrità fisica di Leyla Zana, ad esempio attraverso:

la sua adesione e quella di altri suoi colleghi all'appello accluso alla presente, da inviare su carta intestata del gruppo parlamentare direttamente al Primo Ministro Demirel;

un'interrogazione al Governo sui passi intrapresi nei confronti delle autorità turche per garantire l'incolumità di Leyla Zana e degli altri 21 parlamentari curdi che rischiano di perdere l'immunità e di subire il processo con pericolo di condanna a morte.

Ringraziandola per quanto potrà fare e pregandola di trasmetterci copia di ogni intervento eventualmente effettuato, le invio i miei più cordiali saluti.

Riccardo Noury
(Rapporti con il Parlamento)»,

L'interrogante chiede di sapere se e quali urgenti e immediati passi il Governo ritenga necessario intraprendere nei confronti delle autorità turche per garantire l'incolumità di Leyla Zana e degli altri 21 parlamentari curdi che rischiano di perdere l'immunità e di subire il processo con il pericolo di condanna a morte.

(4-02828)

SERENA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che alla dogana di Chiasso, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Milano Gaetano Brusa, venivano scoperti dal Corpo forestale di Milano numerosi *container* contenenti metalli pesanti (cromo, arsenico, piombo, rame);

che, a capo di questo traffico internazionale vi sarebbe la società «Tanagra» con sede nel Liechtenstein, sospettata di aver introdotto abusivamente in Italia, nel giro di un paio d'anni, circa 5.000 tonnellate di rifiuti con destinazione le province di Rovigo, Treviso, Verona e Alessandria, ma anche gli agrumeti siciliani, dove i fanghi venivano stoccati e utilizzati come fertilizzanti da diverse aziende agricole;

che verifiche in tal senso sono state effettuate a Porto Tolle (Rovigo), dove la Forestale, con la quale hanno collaborato Greenpeace e la Lega Ambiente, ha messo i sigilli ad un grosso deposito nell'isola di Ca' Venier, gestito dalla società emiliana «Gab 2» del gruppo Ecotrasmont,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda invitare il Governo del paese ospitante la società «Tanagra» a prendere contro la società stessa immediati ed opportuni provvedimenti.

(4-02829)

ROCCHI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che con decreto 12 marzo 1993 il Ministro della sanità ha sospeso cautelativamente l'autorizzazione all'immissione in commercio di sei specialità medicinali;

che i farmaci interessati dal decreto, tutti a base di gangliosidi, sono il Cronassial, il Biosinax della Rhone Poulenc Rorer, il Megan della lab. farm. dott. Medici srl, il Sinassial, il Sincronal, il Sygen, prodotti dalla Fidia spa;

che la decisione di sospendere i farmaci è scaturita da uno studio epidemiologico effettuato dall'Istituto superiore di sanità che ha rilevato un'associazione fra l'utilizzo di questi farmaci e la sindrome di Guillain-Barré, malattia che provoca paralisi ed in alcuni casi la morte; tale studio è stato rinforzato da ulteriori segnalazioni di casi di sindrome in soggetti trattati con gangliosidi, pervenute negli ultimi giorni al Ministero della sanità;

che nel novembre 1992 la rivista scientifica inglese «British medical journal» ha pubblicato uno studio spagnolo che mette in rapporto 17 casi della stessa sindrome, di cui 3 mortali, con l'assunzione di questi farmaci;

che nel 1989, dopo che in Germania si prese la decisione di ritirare dal commercio il Cronassial della Fidia spa, sospettato di provocare la grave malattia, esso fu momentaneamente sospeso dall'allora Ministro della sanità De Lorenzo, il quale però subito dopo annullò il decreto ritenendo del tutto infondato l'allarme per la salute sollevato dalle autorità sanitarie tedesche;

che da più parti del mondo scientifico vi sono state in questi anni denunce sulla pericolosità di questi farmaci la cui utilità terapeutica e la tossicità è controllata con mezzi di verifica inammissibili come la sperimentazione animale, di cui la Fidia spa da anni si erge a paladina;

che nessuno studio scientifico ha di fatto dimostrato con sicurezza l'efficacia e l'innocuità di questi farmaci;

che il 20 marzo 1993, dopo 8 giorni dal decreto di sospensione, il ministro Costa ha riammesso i farmaci nel mercato; tale decisione è stata presa in seguito al parere positivo del Consiglio superiore di sanità il quale pur non escludendo la possibilità che la sindrome sia associata all'uso di questi farmaci ha concluso che il loro impiego è da considerarsi accettabile sulla base dei dati disponibili, dati che in realtà sono del tutto insufficienti a garantire la tutela dei consumatori;

che il Consiglio superiore di sanità non appare aver preso neanche nota della decisione adottata il 19 marzo 1993 dal Comitato europeo delle specialità medicinali che ha raccomandato la sospensione cautelativa della vendita nei paesi europei in cui tali specialità sono disponibili,

si chiede di sapere:

se il Ministro della sanità non ritenga opportuno, alla luce dei fatti esposti in premessa, intervenire con urgenza, con apposito decreto, per vietare la produzione e la commercializzazione dei suddetti farmaci;

se non intenda disporre un serio programma di studi scientifici diretti a verificare l'utilità terapeutica e l'innocuità dei suddetti farmaci.

(4-02830)

VISIBELLI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che la CEE con propri regolamenti nn. 822/87 e 1325/90 disponeva l'assoluto divieto su tutto il territorio della Comunità di nuovi impianti di vigneto di uva da vino e da tavola fino al 31 agosto 1996;

che con la stessa normativa veniva stabilito che i viticoltori, per poter impiantare o reimpiantare vigneti, erano tenuti a notificare per iscritto le loro intenzioni agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio e quindi a premunirsi della specifica autorizzazione, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 4 novembre 1987, n. 460;

che parte dei viticoltori tranesi non hanno ottemperato a quanto stabilito dalla normativa CEE, provvedendo, di propria iniziativa, allo sveltimento e reimpianto di vigneti senza la richiesta autorizzazione regionale;

che l'agricoltura viticola tranese occupa, da tempi remoti, nella economia della città un posto preminente dovuto alle estese coltivazioni di viti, sia da tavola della coltiva «Regina» e «Italia», che da vino, dalle quali si ottengono vini molto rinomati quali «Moscato di Trani», «Aleatico», «Castel del Monte», «Schinosa», e altri vini a locale denominazione;

che l'agro di Trani è compreso tra le zone a denominazione di origine controllata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1974, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 6 marzo 1975, in quanto maggiore produttore di uva DOC Moscato Reale;

che il territorio tranese, ove effettivamente viene coltivata l'uva «Moscato Reale», è esteso soltanto per 7 ettari circa, con una produzione viticola che oscilla tra 500-700 quintali, e vinicola di 420 ettolitri circa, e quindi insufficiente a soddisfare le innumerevoli richieste che giornalmente provengono da consumatori nazionali, comunitari ed extracomunitari;

visto il parere dei rappresentanti il comitato permanente per lo studio dei problemi agricoli dell'osservatorio agricolo comunale, che hanno ribadito la ferma volontà di richiedere sia un provvedimento, a sanatoria, che possa rendere legali gli impianti di vigneti abusivi (alla luce anche della istituzione del nuovo catasto viticolo), sia un provvedimento di deroga ai regolamenti CEE nn. 822/87 e 1325/90, che possa consentire ai viticoltori tranesi nuovi impianti di vigneti di uve DOC «Moscato di Trani» e quindi estendere l'area di coltivazione, l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover formalizzare un provvedimento a sanatoria per i vigneti di uva da vino e da tavola impiantati o reimpiantati senza la regolare preventiva autorizzazione degli organi dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, non tenendo conto delle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 460 del 1987, riguardante la violazione del divieto;

se non si debba predisporre una normativa che autorizzi la messa a coltura di nuovi impianti del vitigno «Moscato di Trani» o «Reale», in zona DOC di Trani, per una ulteriore estensione di 40 ettari, in deroga a quanto stabilito dai regolamenti CEE nn. 822/87 e 1325/90.

(4-02831)

VISIBELLI. - *Al Ministro delle finanze.* - Considerato:

che la riforma del contenzioso tributario (articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) prevede l'articolazione del processo in due gradi di giudizio da celebrarsi davanti alle commissioni tributarie di primo grado, con sede nei capoluoghi di provincia, e davanti a commissioni tributarie di secondo grado, con sede nei capoluoghi di regione;

che detta legge merita apprezzamento per lo sforzo di dare riassetto e riordino a tutta la materia riguardante il contenzioso tributario, ma nel contempo è lacunosa quando affronta l'aspetto della distribuzione territoriale delle sedi provinciali, non tenendo conto di alcune grosse realtà, come Trani (Bari) che, pur non essendo capoluogo di provincia, è sede di tribunale con giurisdizione su oltre dieci centri urbani che rappresentano una popolazione di circa 500.000 abitanti ed opera in un contesto socio-economico di grande rilevanza fiscale per la grande mole di lavoro individuata dal carico fiscale che su di essa si riversa,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga di rilevare positivamente la proposta di modifica dell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, presentata il 4 novembre 1992, così come condiviso dai capigruppo consiliari presenti nel consiglio comunale di Trani.

(4-02832)

CARPENEDO. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* - Premesso che in base alle direttive comunitarie ed alla sottostante normativa nazionale i produttori di beni assoggettati ad accisa possono venderli direttamente ai loro clienti di un altro Stato-membro solo tramite un rappresentante fiscale; in pratica la vendita può essere effettuata solo attraverso un intermediario;

poichè dette norme potrebbero comportare una perdita di valore aggiunto e la mancata utilizzazione delle strutture commerciali che gli operatori possono avere organizzato all'estero, salvo che queste siano abilitate alla funzione di rappresentanza,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo intenda intraprendere un'azione volta a integrare e chiarire la normativa comunitaria e nazionale per far sì che possano essere rappresentanti fiscali tutti i soggetti che i cedenti intendano designare, purchè in possesso dei requisiti di legge.

(4-02833)

GIOVANELLI, PARISI Vittorio, BORRONI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – In relazione alla nota, gravissima ed immotivata decisione della CEE riguardo alla esportazione del parmigiano-reggiano, gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative il Ministro abbia posto in essere per rimuovere immediatamente l'assurdo blocco;

se vi siano responsabilità o carenze imputabili ad organi o rappresentanze dell'Italia in sede CEE che abbiano consentito l'assunzione di tale decisione;

quali iniziative il Ministro intenda assumere affinché non si possano ripetere atti gravemente dannosi soprattutto per una produzione altamente qualificata, già seriamente in crisi;

quali iniziative il Ministro intenda assumere per valutare e risarcire i danni commerciali e di immagine conseguenti a tale decisione.

(4-02834)

LOBIANCO, MORA, MICOLINI, RABINO, CAMPAGNOLI, SELLITTI, CIMINO, RUSSO Giuseppe. – *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* – Premesso:

che le autorità sanitarie dei paesi comunitari, interpretando in modo arbitrario ed errato le decisioni della Commissione in ordine ai problemi dell'afta epizootica che ha colpito allevamenti in alcune regioni italiane, hanno bloccato le esportazioni di formaggi italiani;

che particolarmente colpito risulta il comparto del parmigiano reggiano, formaggio che oltre ad un trattamento termico ad elevata temperatura viene sottoposto a lunga stagionatura e come tale viene escluso dal regolamento comunitario dai provvedimenti restrittivi;

che il formaggio pronto per l'esportazione ha almeno un anno di stagionatura e quindi è stato prodotto molto prima della manifestazione dei focolai d'afta che oltretutto risulta non dannosa per l'organismo umano;

che i produttori di parmigiano reggiano hanno già subito gravi danni ed ancora maggiori ne subirebbero dalla protrazione del blocco delle esportazioni;

che le misure adottate sono di chiara impronta protezionistica e quindi in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere perchè sia posta fine all'ingiustificato blocco dell'esportazione di formaggio italiano.

(4-02835)

CANNARIATO. – *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che sta assumendo dimensioni enormi l'epidemia di afta epizootica che, inizialmente individuata in Basilicata e in altre regioni del Sud, si sta diffondendo sul territorio nazionale;

che pare accertato che l'origine dell'epidemia sia da attribuirsi a bovini provenienti dalla Croazia (originari forse della Bulgaria) e diretti a Verona e a Matera;

che il Ministro della sanità ha disposto il divieto di importazione di animali aftosensibili e dei loro prodotti non sterili dai paesi dell'Europa dell'Est e dalla ex Jugoslavia;

che sono già molte le migliaia di capi abbattuti e numerosissimi i macelli chiusi;

che per accedere al mercato CEE gli animali devono essere esenti da vaccino o da malattia da almeno tre anni e già, a seguito di queste norme, si sono recati sul posto degli osservatori CEE,

si chiede di sapere:

se siano state fatte delle ricerche e delle indagini volte ad individuare quali siano gli importatori coinvolti nella vicenda e, soprattutto, quali garanzie permettano l'entrata degli animali in Italia;

se siano stati allertati i servizi sanitari nel paese anche per quanto riguarda la eventualità di diffusione di altre gravissime malattie, in particolare la brucellosi e la tubercolosi;

se sia stata già disposta la vaccinazione d'urgenza attorno alle zone in cui si sono verificati i focolai di afta epizootica;

se sia vero che gli istituti sperimentali non producano più vaccini antiaftosi;

se siano già stati disposti stanziamenti adeguati per il rimborso degli allevatori;

quali provvedimenti siano stati adottati per allertare i servizi veterinari nelle regioni al fine di contrastare il diffondersi della malattia sul territorio nazionale;

quali iniziative si intenda adottare per impedire il diffondersi di immotivato panico nella popolazione, peraltro con gravi conseguenze per i mercati, posto che l'afta non è pericolosa per l'uomo;

quali misure il Ministro della sanità intenda adottare per aumentare le percentuali di allevamenti controllati nel Sud Italia, e in particolare in Sicilia, laddove risultano controllati, nel 1992, il 65 per cento degli allevamenti per quanto riguarda la tubercolosi bovina, il 66 per cento per la brucellosi bovina e solo il 13,8 per cento per la brucellosi ovicaprina;

quali controlli il Ministro della sanità intenda effettuare sull'operato dei servizi sanitari nelle USL;

quali misure si intenda adottare per la sollecita liquidazione delle indennità di abbattimento ai proprietari dei capi infetti, visto che attualmente il tempo medio è di un anno;

se non si ritenga che le attuali indennità – fissate con il decreto ministeriale 28 aprile 1992 – siano troppo esigue per gli animali iscritti ai libri genealogici (lire 895.000 per le vacche, lire 300.000 per i tori);

se non si ritenga, infine, che una delle principali cause della carenza di controlli veterinari alla frontiera sia da imputarsi anche all'esiguità del numero di veterinari del Ministero della sanità e inoltre

che tale carenza di personale veterinario sia prodotta dalle disparità economiche a favore dei veterinari delle USL.

(4-02836)

BOSO. – *Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* – Premesso:

che in data 29 ottobre 1992 lo scrivente aveva già presentato l'interrogazione a risposta scritta 4-01487 senza a tutt'oggi ricevere notizia di riscontro;

che la questione oggetto della stessa interrogazione risulta ancor più aggravata dalla arroganza del sindaco e dell'amministrazione di Malè (Trento) in merito alla ricostruzione del cinema;

che si sono verificate manipolazioni continue e falsificazione dei dati da parte dell'amministrazione del comune di Malè, varianti in corso d'opera, modifiche dei fini per i quali l'opera sta sorgendo, cambio delle volumetrie, modifiche delle altezze del fabbricato,

l'interrogante chiede di sapere:

se si sia a conoscenza del motivo per il quale continui tale manipolazione di dati e se si ritenga che vi sia l'interesse del sindaco e della giunta del comune di Malè a che la predetta situazione permanga nonostante i continui ricorsi da parte dei cittadini;

se si sia a conoscenza del fatto che tale comportamento con il quale si vuole danneggiare taluni imprenditori nasconde interessi privati o di partito.

(4-02837)

BOSO. – *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* – Premesso:

che il dottor Antonio Pedrotti, residente a Trento, in via San Bartolomeo 7, in data 8 febbraio 1990 ha presentato un esposto alla procura della Repubblica presso la pretura di Trento inerente l'annosa situazione della USL C/5 di Trento riguardo al reparto di fisioterapia dell'ospedale Santa Chiara di Trento;

che da più di 15 anni a quanto risulta all'interrogante in detta USL si susseguono situazioni anomale, che agevolano interessi particolari e favoritismi, coperti da personaggi protetti che traggono vantaggi a scapito degli assistiti;

che da anni con qualsiasi mezzo, nonostante le continue denunce ed i solleciti sia verbali che scritti, i responsabili della USL coprirebbero misfatti ora non più tollerabili,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuna un'indagine presso la direzione sanitaria, la presidenza dell'ospedale, l'assessorato provinciale alla sanità, l'USL C/5, per appurare se e quali siano gli intrecci e i legami che hanno condotto alla paralisi il reparto di fisioterapia dell'ospedale Santa Chiara di Trento e per accertare eventuali interessi di medici di altri ospedali legati a interessi privati, sia per la distribuzione e il mantenimento di materiale e strumentazione che per il passaggio obbligato da parte dell'ammalato a visite di pagamento;

se non si ritenga che sussistano già gli elementi perchè siano svolte indagini su favoreggiamento di interessi privati, turbativa di pubblico servizio, abuso di poteri e se non si ritenga che vi sia insufficienza di personale e inosservanza di direttive ministeriali e provinciali;

se non si ritenga opportuno che siano severamente colpiti quanti risultassero implicati in tale situazione;

cosa intendano fare per ridare funzionalità e miglior servizio al reparto in questione.

(4-02838)

GIBERTONI, PERIN, STAGLIENO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che viene comunicato direttamente da Tbilisi che le truppe della marina, esercito ed aviazione della Federazione russa che avevano occupato l'Abkasia, regione autonoma della Repubblica georgiana, hanno attaccato la città di Sokhoumi, presidiata dall'esercito nazionale georgiano, determinando così lo scontro aperto tra le due Repubbliche dell'ex URSS;

che il presidente Shevardnaze si è immediatamente recato a Sokhoumi, che nei giorni scorsi era stata bombardata sia da terra che dal cielo dalle forze russe;

che l'ambasciatore di Russia a Tbilisi è stato espulso ed i negoziati tra Russia e Georgia interrotti;

che il Governo georgiano si è rivolto a tutta la Comunità internazionale per segnalare il pericolo per la pace rappresentato da questa nuova aggressione di una libera nazione da parte del risorgente imperialismo militare di certi settori del vecchio apparato russo,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo italiano non ritenga di uscire dal silenzio e di assumere una posizione chiara e netta di condanna di queste aggressioni che mettono in pericolo anche le speranze di pace;

quale sia il giudizio del Governo sul fatto che i giornali non denuncino questi fatti di gravità inaudita non mettendo, come sarebbe peraltro doveroso, gli italiani stessi nelle condizioni di esprimere un giudizio su episodi che sono illuminanti sul pericolo di una ripresa del risorgente imperialismo russo;

come il Governo italiano intenda muoversi a favore della difesa dell'indipendenza e dell'autonomia georgiana.

(4-02839)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00488, dei senatori Alberici ed altri, sullo svolgimento di riti e pratiche religiose in sede scolastica.